GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — VENERDÌ 12 FEBBRAIO — NUM. 36

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
Id a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO · Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Il prezzo degli *annunzi giudiziarii*, da inserire nella *Gazzetta Ufficiale*, è di L. 0,25 per ogni linea di colonna o spazio di linea, e di L. 0,30 per qualunque altro avviso (Legge 30 giugno 1876, N. 3195, articolo 5). — Le pagine della *Gazzetta* destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o degli spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N 10, della legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N 2077 (Serie seconda).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 15 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione. In mancanza del deposito *non sarà dato corso* alla pubblicazione

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno (Palazzo Baleani) — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — nel REGNO, centesimi QUINDICI — Un numero separato, ma arretrato, in ROMA centesimi VENTI — nel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE

Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **758** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'ordinanza del Governatore generale della Toscana in data 21 dicembre 1861, con la quale veniva approvato lo statuto dell'Istituto musicale di Firenze;

Visto il Nostro decreto 1° maggio 1879 n. 4876 (serie 2ª), col quale veniva approvato il nuovo ruolo per l'Istituto suddetto;

Visto il Nostro decreto 10 aprile 1884 n. 2222 (serie 3ª), che modifica il precedente ruolo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per il R. Istituto musicale di Firenze sono approvati lo statuto e il ruolo organico, uniti al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal predetto Nostro Ministro, ed entreranno in vigore dal 1° dicembre 1891.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1891.

UMBERTO.

P. Villari.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. Ferraris.

Statuto del R. Istituto Musicale di Firenze

TITOLO I

Disposizioni generali.

Art. 1. L'Istituto Musicale fiorentino è ordinato all'insegnamento della musica in ogni suo ramo, non che agli studi letterari che occorrono per completare la istruzione degli alunni d'ambo i sessi.

Art. 2. L'Istituto procura inoltre d'incoraggiare gli studi musicali e di rendere testimonianza di onore agli artisti valenti.

Art. 3. I mezzi di cui si vale per raggiungere gli scopi prefissi, sono:

l'insegnamento nelle singole scuole e le esercitazioni collettive fra gli alunni;

i periodici concorsi di composizione aperti agli scrittori di musica:

la Biblioteca letterario-musicale tenuta a disposizione degli alunni e del pubblico;

le dissertazioni accademiche e la pubblicazione annuale degli atti della R. Accademia musicale;

le onorificenze agli artisti valenti.

Art. 4. L'Istituto comprende:

Una sezione direttiva;

Una sezione amministrativa;

Una sezione dell'insegnamento;
Una Accademia musicale.

A capo dell'Istituto sta un presidente nominato dal Re su proposta del Ministro dell'Istruzione pubblica, coadiuvato per la parte tecnica da un direttore e da un Consiglio censorio tratto dal seno della Accademia.

Impiegati subalterni provvedono, sotto l'autorità suprema del presidente o gli ordini del direttore, al servizio dell'Istituto nei rapporti tecnici, amministrativi e disciplinari.

Art. 5. I professori, ai quali è affidato l'insegnamento nelle scuole dell'Istituto sono nominati dal Re in seguito a concorso, salvo il caso di artisti di merito didascalico generalmente riconosciuto.

Le nuove nomine non divengono definitive se non dopo due anni di reggenza, i quali nel corso della nomina definitiva in seguito a lodevole esperimento, sono computati al candidato come anni di servizio.

Art. 6. Al direttore spetta principalmente l'indirizzo artistico dello Istituto. Egli è scelto fra gli artisti più chiari del tempo ed è nominato per decreto Reale.

In caso di impedimento o di temporanea assenza è surrogato dal professore che egli, sentito il Consiglio censorio, crederà delegare.

Art. 7. I professori nell'impartire l'insegnamento nelle scuole dell'Istituto, potranno, quando occorra, essere coaudiuvati da aiuti o maestrini scelti fra gli alunni, su proposta dei professori stessi, e con l'approvazione del direttore sanzionata dal presidente.

Art. 8. L'Accademia musicale si compone di accademici residenti, di accademici corrispondenti e di accademici onorari.

Art. 9. Il presente statuto determina gli attributi degli enti che ai termini del precedente art. 4 costituiscono l'Istituto.

Un regolamento generale organico, proposto dal presidente ed approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione, stabilisce i modi di esercitare gli attributi suddetti. Regolamenti disciplinari, stabiliti dal presidente per ogni ramo dell'Istituto, ne reggono l'ordine interno.

Art. 10 L'Istituto musicale di Firenze è, a tutti gli effetti, Regio stabilimento di pubblica istruzione.

TITOLO II.

—

Sezione direttiva ed amministrativa.

PARTE 1ª. — *Del presidente.*

Art. 11. Il presidente, come rettore supremo dell'Istituto, lo amministra e governa in ogni sua parte, attenendosi alle norme che reggono le pubbliche amministrazioni, negli affari amministrativi e disciplinari, consultando il Consiglio censorio e il direttore sulle cose che riguardano direttamente l'Arte musicale.

Art. 12. Il presidente rappresenta il Ministro dell'istruzione pubblica, col quale corrisponde direttamente, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

In caso di impedimento o di assenza, le sue funzioni sono assunte dal direttore.

Art. 13. Il presidente si considera qual Regio impiegato: il suo ufficio è perpetuo e gratuito, ma, ricorrendone congrua ragione, può essergli allogata sufficiente indennità per spese di rappresentanza.

PARTE 2ª. — *Del direttore.*

Art. 14. Il direttore agisce in ufficio come delegato, e rappresentante del presidente.

Art. 15. E' tra i doveri del direttore dell'Istituto il sostenere provvisoriamente l'ufficio di conservatore della biblioteca e quello altresì di segretario dell'Accademia, quando uno od ambedue di quelli uffici eventualmente si trovino ad essere vacanti.

Art. 16. Il direttore è responsabile dell'andamento tecnico dell'Istituto.

PARTE 3ª. — *Del Consiglio censorio.*

Art. 17. Il Consiglio censorio si compone di tre accademici, residenti, nominati dal Ministro della istruzione pubblica, tra quelli che non abbiano qualità di professori insegnanti nell'Istituto.

L'ufficio dei componenti il Consiglio è triennale, ma, su proposta del presidente, i consiglieri censori possono essere riconfermati in ufficio.

Art. 18. Oltre i suddetti tre consiglieri vengono nel modo stesso nominati tre supplenti, per surrogare in ufficio, tanto eventualmente che definitivamente, i titolari del Consiglio medesimo nel caso di loro impedimento o mancanza.

Art. 19. Come facienti parte dell'Accademia, i consiglieri censori formano in seno ad essa, ed a certi determinati effetti, una permanente Commissione.

Art. 20. Il Consiglio censorio, sotto la presidenza del direttore dell'Istituto, con voto deliberativo, è giudice negli esami di ammissione e di conferma, dei quali è parola nel regolamento dell'Istituto medesimo.

Art 21. I componenti il Consiglio censorio vengono remunerati con un'annua gratificazione.

PARTE 4ª. — *Del segretario economo.*

Art. 22. Sotto la direzione del presidente, spetta all'economo l'amministrazione economica dell'Istituto.

Art. 23. Il segretario economo è consegnatario di tutti gli oggetti pertinenti al R. Istituto.

TITOLO III

—

Sezione dell'insegnamento

PARAGRAFO 1°. — *Delle scuole.*

Art. 24. L'insegnamento che vien dato nel R. Istituto musicale di Firenze si divide in corsi tecnici preparatori, corsi tecnici principali, corsi tecnici complementari e corsi letterari.

Art. 25. I corsi tecnici preparatori sono:

Elementi.
Solfeggio cantato.
(Obbligatori per tutti gli alunni).

I corsi tecnici principali sono:

Composizione.
Canto.
Pianoforte.
Organo.
Arpa.
Violino e Viola.
Violoncello.
Contrabbasso.
Flauto e congeneri.
Oboè e congeneri.
Clarinetto e congeneri.
Fagotto e congeneri.
Corno.
Tromba, Trombone e Basso-Tuba.

Sono corsi complementari i seguenti:

Armonia, contrappunto e fuga.
(Obbligatorio per gli alunni della scuola di organo).
Accompagnamento numerico.
(Obbligatorio per gli alunni di composizione).
Declamazione e arte scenica.
(Obbligatorio per gli alunni della scuola di canto).
Storia della musica.
(Obbligatorio per gli alunni d'organo e di composizione).
Pratica del pianoforte.
(Obbligatorio per gli alunni delle scuole di canto, d'accompagnamento numerico, d'organo e di composizione).
Pratica del canto.
(Obbligatorio per gli alunni di composizione),
Pratica del violino.
(Obbligatorio come sopra).
Esercitazioni collettive fra le diverse scuole.
(Obbligatorie per tutti gli alunni).

I corsi letterari sono:

Grammatica italiana e nozioni elementari di storia e geografia.

(Obbligatorio per tutti gli alunni non muniti di licenza elementare).

Elementi di letteratura italiana, di grammatica e di prosodia latina.

(Obbligatorio per gli alunni delle scuole di organo e di composizione).

Art. 26. Il regolamento generale dell'Istituto stabilisce il numero degli alunni da ammettersi in ogni Scuola, la durata dei diversi corsi, la quantità e durata delle lezioni, quella delle vacanze e quant'altro è relativo alle scuole.

Art. 27. I corsi sono gratuiti o a pagamento secondo le disposizioni contenute nell'art. 36.

Art. 28. I corsi tecnici principali si dividono in due periodi: normale e superiore. Per ottenere l'ammissione al corso superiore, occorre la licenza dal corso normale, conseguita mediante esame pubblico e con la media di punti determinata dal regolamento dell'Istituto.

Art. 29. È vietato di inscriversi ai soli corsi tecnici complementari ed ai soli corsi letterari.

PARAGRAFO 2° — *Dei professori.*

Art. 30. I professori sono responsabili dell'andamento artistico delle scuole ad essi rispettivamente affidate; conseguentemente del piano e del metodo d'istruzione che intendono adottare hanno essi stessi la iniziativa presso il direttore e presso la Presidenza. I professori sono pure responsabili della osservanza dei regolamenti disciplinari, riferibilmente alle loro scuole.

Art. 31. I professori hanno l'obbligo di assistere agli esami regolamentari dei loro alunni e di prender parte attiva alle esercitazioni collettive fra le diverse scuole quando i detti alunni vi si trovino impegnati.

Art. 32. Ciascun professore dei corsi principali deve svolgere e commentare nella propria classe le bellezze artistiche delle composizioni messe allo studio.

Art. 33. Il corpo insegnante, nei primi giorni di ogni bimestre dell'anno scolastico, si aduna sotto la presidenza del direttore e unitamente al Consiglio censorio, per udire i rapporti che ciascun insegnante fa sui bisogni, e sullo andamento della propria scuola, discuterne gli opportuni provvedimenti e provocarne presso la Presidenza l'attuazione.

Art. 34. Quando in uno stesso corso siano adibiti all'insegnamento varî professori fra questi non vi ha differenza e le loro classi sono parallele.

PARAGRAFO 3° — *Degli alunni.*

Art. 35. Le condizioni generali che si richiedono per l'ammissione alle scuole dell'Istituto sono le seguenti:

« Moralità;

« Disposizione naturale alla musica in genere ed attitudine speciale allo studio prescelto;

« Età conveniente ai varî generi di studio, nè minore, in verun caso, degli anni 9;

« Piena cognizione del leggere e dello scrivere in italiano e nozioni generali di aritmetica.

Le condizioni speciali per l'ammissione alle singole scuole sono determinate dal regolamento generale organico.

Art. 36. Gli alunni, al momento della loro inscrizione o della loro rassegna alle scuole, pagano in anticipazione la retta scolastica annuale, stabilita in:

L. 5 — pei corsi preparatori;
L. 10 — pei corsi principali;
L. 15 — pei corsi superiori;

I corsi complementari sono gratuiti;

Coloro che frequentano contemporaneamente un corso preparatorio ed un corso principale, pagano soltanto la retta scolastica relativa al corso principale.

Art. 37. Gli alunni ammessi provvisoriamente in seguito al buon esito dell'esame di ammissione, divengono definitivamente alunni del R. Istituto dopo l'esame di conferma, cui devono sottoporsi, trascorso un anno dal giorno della loro ammissione.

Art. 38. La permanenza massima di un alunno, compreso l'anno di prova, in ciascuno dei corsi principali, è determinata dal regolamento generale. Compiuto il tempo della permanenza l'alunno deve subire l'esame di licenza su tutte le materie principali e complementari da lui studiate.

Art. 39. Gli alunni che hanno superato l'esame di conferma, possono concorrere al premio annuale di una medaglia d'oro.

Le medaglie di premio sono quattro per ogni anno scolastico, ed assegnate una alle classi di composizione, di canto e di organo, una alle classi di pianoforte e di arpa; una alle classi di strumenti a corda ed una alle classi di strumenti a fiato.

Art. 40. Sono ammessi al concorso pel premio annuale delle medaglie soltanto coloro che nell'anno scolastico in corso hanno raggiunto, così nello studio come nella condotta, una media superiore al punto 8.

Art. 41. Le medaglie sono conferite ai quattro concorrenti che ottengono la maggioranza relativa dei punti di merito.

Art. 42. Il concorso pel conseguimento delle medaglie è giudicato dal Consiglio censorio.

Art. 43. Le gravi e reiterate mancanze sono punite col rinvio dall'Istituto, da pronunziarsi dal presidente.

Art. 44. Il R. Istituto musicale di Firenze è autorizzato a rilasciare diplomi, previo esame dei postulanti, anche a studenti estranei alle proprie scuole.

TITOLO IV.

—

Sezione accademica.

PARTE 1.ª — *Dell'accademia musicale.*

Art. 45. L'Accademia è instituita, sia per onorare gli artisti valenti, sia per cooperare a che lo scopo cui l'Istituto è preordinato venga nel miglior modo raggiunto.

Sebbene essa si componga di accademici residenti, corrispondenti ed onorari, alle due prime categorie soltanto spettano attribuzioni attive: il titolo di accademico onorario è concesso soltanto ad onorificenza.

Art. 46. Gli accademici tanto residenti che corrispondenti debbono rivestire notorie ed egregie qualità di maestri compositori, od essere venuti meritatamente in fama per la pubblicazione di opere importanti in rapporto con l'arte musicale.

Sì gli uni che gli altri vengono nominati dal Collegio dei residenti, o sulla proposta del Consiglio censorio, o sulla proposta che almeno tre residenti ne facciano per iscritto, o sulla istanza dei postulanti.

Art 47. La idoneità di coloro i quali si fanno essi stessi postulanti del grado accademico viene constatata o per mezzo di esame, o per altro equipollente, a giudizio del Collegio dei residenti.

Art. 48. Gli accademici residenti, per potere accudire ai lavori accademici debbono avere stabile dimora in Firenze; trasferendola altrove passano di diritto nella classe dei corrispondenti. I corrispondenti possono anch'essi prender parte ai lavori dell'Accademia, in quanto la lontananza della dimora loro lo consenta.

Art. 49. Le elezioni degli accademici tanto residenti che corrispondenti non acquistano efficacia senza l'approvazione governativa.

Da questa regola sono eccettuate le elezioni ad accademici dei professori dell'Istituto.

Art. 50. Gli accademici residenti che senza giustificato motivo mancano per tre volte consecutive alle adunanze, vengono considerati, per tutti gli effetti, come in congedo illimitato.

Gli accademici residenti in congedo non potranno riprendere l'attività delle loro funzioni, se prima non ne facciano domanda al presidente

Art. 51. L'ascrizione alla classe degli accademici onorari è intesa a rendere testimonianza d'onore a persone, che senza avere le qualità richieste per gli altri gradi accademici, si segnalano pel loro merit

in qualche ramo dell'arte musicale, o pel lavoro costantemente impartito all'arte ed agli artisti.

Gli accademici onorari sono nominati dal Collegio degli accademici residenti o sulla proposta del Consiglio censorio, o su quella di tre residenti.

Art. 52. Le adunanze del Collegio degli accademici residenti sono convocate dal presidente

o di proprio moto,

o sulla proposta del Consiglio censorio,

o sulla domanda che tre o più residenti ne facciano per iscritto.

Art. 53. Alla validità delle adunanze si richiede la presenza almeno di un terzo dei componenti il Collegio dei residenti.

Art. 54. Il presidente dell'Istituto lo è pure dell'Accademia della quale presiede le adunanze, spiegandovi voto deliberativo.

Art. 55. Il Governo nomina nel seno dell'Accademia il segretario di essa.

Il segretario dell'Accademia interviene alle adunanze del Collegio dei residenti senza spiegarvi voto deliberativo, a meno che rivesta esso pure la qualità di accademico residente.

Art. 56. Il Collegio degli accademici è tenuto a rispondere ai quesiti, che pel maggior vantaggio tanto dell'Istituto, quanto dell'arte gli siano diretti o dal R. Governo, o dal presidente, o dal direttore dell'Istituto. Non gli è vietato inoltre di prendere su tali cose, presso l'uno o gli altri, la iniziativa.

Art. 57. Il Collegio degli accademici residenti, su proposta del Consiglio censorio, stabilisce il programma degli esami di licenza, dei quali è pure ad esso affidato il giudizio. A tale effetto nomina nel proprio seno una o più Commissioni, di non meno di cinque accademici ognuna, aggregandovi alcuni liberi docenti quanti ne occorrono per emettere in qualità di periti, un voto consultivo su quelle materie d'esame in cui essi possono avere speciale competenza.

Art. 58. A promuovere l'incremento dell'arte e la buona cultura musicale, l'Accademia coi mezzi a tal uopo destinati dal R. Governo, apre agli artisti italiani dei concorsi di composizione.

Art. 59. Al chiudersi di ogni anno scolastico, l'Accademia tiene pubblica solenne adunanza. In essa il segretario rende conto dei lavori accademici, comprendendovi un cenno necrologico degli accademici defunti; quindi un accademico residente, o il segretario stesso, legge una prosa, della quale il subietto si riferisca all'arte od a qualche insigne cultore di essa.

Nella stessa adunanza si proclama il nome di chi ottenne la palma nel concorso o nei concorsi passati ed è fatto pubblico il programma del concorso o dei concorsi futuri.

Disposizioni transitorie.

Art. 60. Restano fermi i diritti acquisiti dagli attuali accademici e di cui è parola nelle « Disposizioni transitorie » dello statuto approvato con decreto del 21 dicembre 1860.

Art. 61 Le disposizioni del Regolamento anteriore al presente statuto sono abrogate.

RUOLO organico del R. Istituto musicale di Firenze.

Presidente	L.	
Direttore	»	4000
Consiglio censorio (tre consiglieri a L. 600 ciascuno)	»	1800
Segretario economo	»	2350
Commesso archivista	»	1700
Bibliotecario	»	1800
Ispettore	»	1500
1ª ispettrice	»	1000
2ª id.	»	800
Professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione	»	3000
Id. id. e fuga	»	2000
Id. di accompagnamento numerico	»	1500
Id. di organo	»	1500
Due professori di pianoforte a L. 2000 ciascuno	»	4000
Id. di canto a L. 2500 ciascuno (con l'obbligo di 3 ore di lezione ogni giorno)	»	5000
Professore di elementi	L.	1200
Id. di solfeggio-cantato (con obbligo dell'insegnamento del canto agli alunni di composizione)	»	1600
Professore di solfeggio	»	1300
Tre professori di violino e viola a lire 1600 ciascuno	»	4800
Professore di violoncello	»	1600
Id. di contrabbasso	»	1200
Id. di arpa	»	1200
Id. di flauto	»	1200
Id. di oboè	»	1200
Id. di clarinetto	»	1200
Id. di fagotto	»	1200
Id. di corno	»	1200
Id. di tromba e trombone	»	1200
Id. di storia della musica	»	1800
Id. di declamazione e arte scenica	»	800
Id. di grammatica e letteratura italiana e di prosodia latina	»	1200
Id. di pianoforte complementare (con l'obbligo di tre ore di lezione ogni giorno)	»	1200
1° Custode (con alloggio e vestiario)	»	1500
2° Custode (con vestiario)	»	1250
Portiere (c. s.)	»	1200
1° Servente (c. s.)	»	1150
2° Servente (c. s.)	»	1100
3° Servente (c. s.)	»	950
Totale	L.	64200

Roma, addì 10 dicembre 1981.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro della Pubblica Istruzione
P. VILLARI.

Il Numero **33** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del regolamento per l'esecuzione del testo unico del Codice per la marina mercantile, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 num. 5166 (serie 2ª);

Considerando essere stata accertata la convenienza di instituire un ufficio di porto locale a Borgo di Gaeta, provincia di Caserta, compartimento marittimo di Gaeta;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' instituto un ufficio di porto locale a Borgo di Gaeta, provincia di Caserta, compartimento marittimo di Gaeta.

Art. 2.

E' conseguentemente modificata la tabella n. 1 annessa al sopracitato regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1892.

UMBERTO.

S. DE SAINT BON.

Visto, *Il Guardasigilli* : B. CHIMIRRI

Il Numero **XXII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto del R. Commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria in data 11 dicembre 1860 numero 205;

Vista la legge 10 luglio 1887 n. 4799 (serie 3ª);

Visti gli atti dai quali risulta che si è verificata la condizione espressa nell'articolo 1° del decreto predetto del R. Commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria;

Sentito il Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il patrimonio della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e colle servitù, gli oneri, le ragioni ed azioni, i debiti e i crediti tutti ad esso inerenti, è costituito in Ente morale autonomo, sotto la diretta ed esclusiva autorità dello Stato e con la denominazione di *Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia.*

Art. 2.

Le rendite di detto Ente, dedotti gli oneri che gravano sopra di esso in virtù della legge 10 luglio 1887 n. 4799 (serie 3ª), sono destinate al mantenimento dell'Istituto di istruzione agraria che, a norma della stessa legge, sarà fondato con Nostro successivo decreto.

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Ente è affidata ad un funzionario nominato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale nomina e revoca il personale addetto alla Amministrazione stessa.

L'Amministrazione sarà condotta alla dipendenza e sotto la sorveglianza del Ministro di Agricoltura e Commercio con le norme della legge e del regolamento sull'Amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Il funzionario delegato alla Amministrazione dell'Ente, compilerà annualmente il bilancio preventivo delle entrate e delle spese e lo sottoporrà all'approvazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 5.

La somma che sarà annualmente fissata dal Ministro di Agricoltura e Commercio in base al bilancio predetto per il mantenimento dello Istituto d'istruzione agraria di cui all'articolo 2, sarà annotata nella parte passiva del bilancio dell'Ente e versata nella tesoreria dello Stato in rate bimestrali anticipate. Detta somma sarà iscritta in appositi articoli del bilancio della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio ed in quello delle entrate dello Stato.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per la conservazione della parte monumentale ed artistica dell'Abbazia di S. Pietro, si provvederà, d'accordo col Ministero della Pubblica Istruzione, e la somma relativa sarà iscritta annualmente dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, nella parte passiva del bilancio dell'Ente a favore dello stesso Ministero della Pubblica Istruzione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Numero **XXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni della Congregazione di carità e del Consiglio comunale di Vercurago (Bergamo), relative al concentramento della fondazione elemosiniera Scola, avente il reddito annuo netto di L. 80, nella Congregazione di carità medesima;

Udito il parere della Giunta provinciale amministrativa di Milano e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione elemosiniera Scola, esistente nel comune di Vercurago è concentrata nella locale Congregazione di carità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale della leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Il Num. **XXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale e della Congregazione di carità di Cornaredo, colle quali si propone il concentramento della fondazione elemosiniera Maggi Maddalena nella Congregazione di carità medesima;

Veduto il parere della Giunta provinciale amministrativa di Milano e del Consiglio di Stato;

Veduta la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione elemosiniera Maggi Maddalena è concentrata nella Congregazione di carità di Cornaredo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

Relazione *del Ministro dell'Interno,* **a S. M. il Re,** *in udienza del 10 gennaio 1892, sul decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Cagli (Pesaro).*

SIRE,

Nel dicembre del decorso anno è avvenuta una crisi municipale in Cagli, per la quale il sindaco e venti consiglieri sopra trenta assegnati al Comune rassegnarono le loro dimissioni, causate da un forte dissenso nella maggioranza, accentuatosi in seguito al licenziamento di due guardie municipali.

Il prefetto di Pesaro, esaurito ogni mezzo per una conciliazione e convinto che sarebbe inopportuno provvedere immediatamente alla convocazione degli elettori, propone lo scioglimento di quel Consiglio comunale, affinchè l'opera del R. Commissario straordinario possa portare la calma fra i partiti e mettere in chiaro la situazione economica del Comune, che pare non sia troppo florida.

Nuovi tentativi fatti da quel funzionario per un componimento, in seguito alle insistenze del Ministero, non condussero ad alcun risultato, per cui, parendomi pienamente giustificata la proposta del prefetto, mi onoro di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà il decreto, con cui viene sciolto il Consiglio comunale di Cagli.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 N. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cagli, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Avv. Genserico Martelli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino allo insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Ricompense al valor di marina

S. M. nelle udienze del 30 agosto, 3 e 25 settembre, 2 e 12 novembre, 18 e 30 dicembre 1891, sulla proposta del Ministro della Marina, ha concesso la *medaglia di argento al valore di marina* ai seguenti individui per atti di coraggio compiuti in mare, con rischio della vita, nelle località rispettivamente sottoindicate:

Buonocore Antonio, ufficiale di porto di 2ª classe, Monte di Procida 23 gennaio 1891.
Scotto di Monaco Domenico, marinaio mercantile, id. id.
Cucorullo Antonio, barcaiuolo, id. id.
Cucorullo Nicola, marinaio mercantile, id. id.
Specioso Antonio, barcaiuolo, id. id.
Mazzella Domenico, id., id. id.
Scotto di Minico Michele id., id. id.
Scotto di Monaco Michele, id., id. id.
Esposito di Mattia Sebastiano, id., id. id.
Esposito di Mattia Giuseppe, id., id. id.
Banditelli Giuseppe, marinaro di porto, id. id.
Napoletano Pasquale, marinaro di porto, Cotrone 25 maggio 1891.
Malerba Giuseppe, marinaro, Pizzo 13 giugno 1891.
Caporaso Rocco, guardia di finanza, Molo Orientale di Napoli 31 agosto 1891.
Gerardi Vito, pescatore, Marsala 11 maggio 1891.
Gerardi Pietro, id., id. id.
Italiano Rocco, mozzo mercantile, Bovalino 27 maggio 1891.
Wheeler Henry, secondo ufficiale sul « Royal Yacht Squadron Cutter *Resolute*, Gibilterra 17 marzo 1891.
W. Undery, ufficiale di Porto a Gibilterra, id. id.
Peter Grao, pilota della capitaneria di porto in Gibilterra, id. id.
W. Seed, capo della polizia, id. id.
Mo Que, caporale dei Rifles, id. id.
Werner, marinaro sulla R. corvetta svedese *Freja*, id. id.
Bjorhaudes, id. id, id. id.
A Virgin, sottotenento sulla R. corvetta svedese *Freja*, id. id.
G. B. Bergman, id id., id. id.
C F. Ribon, id. id., id. id.
Hunter Giacomo, ufficiale inglese, id. id.
Maclear Ladds Guglielmo, id., id id.
Ouen de Mare Theobolds, medico inglese, id. id.
Emslie Eduardo, ingegnere inglese, id. id.
Pender Guglielmo, elettricista inglese, id. id.
Krinagar Costantino, ufficiale inglese, id. id.
Nali Gavino, di Pietro Luigi, Porto Torres 13 dicembre 1890.
Liccardo Giuseppe, marinaro mercantile, Bougie (Algeri) 4 marzo 1891.
Piccirillo Vincenzo, id. id., id. id.
Schiaffino Carlo, armatore marittimo, id. id.
Guida Raimondo, marinaro mercantile, id. id.
Borriello Saverio, id. id., id. id.
Rajola Vincenzo, id. id., id. id.
Di Giovanni Pio, mozzo mercantile, Civitavecchia 1° giugno 1891.
Bonverie F. Clark, capitano di vascello nella r. marina inglese, Gibilterra 17 marzo 1891.
Richard Sullivan, tenente di vascello, id. id.
Reginald H. Bacon, id. id, id. id.
Tapper Iames, gummer r. marina inglese, id. id.
Arthor H. Tremayne, tenente di vascello, id. id.
Algernon F. Hotham, id. id., id. id.
Wortington Henry E. F., id. id., id. id.
W. D. Paton, guardiamarina, id. id.
Samphson Pladen, sotto tenente di vascello, id. id.
Charles A. W. Wrighton, aspirante, id. id.
William G. E. Ruck Keene, tenente di vascello, id. id.
Charles H. Watkins, id. id., id. id.
Harry Jones, id. id., id. id.
Monaldi Luigi, brigadiere di finanza, Castellammare Adriatico 28 agosto 1891.
Menghini Cesare, Sirolo (Ancona) 26 giugno 1891.
Costagliola Michele, Procida 18 luglio 1890.
Spinosa Vincenzo Carmine, pescatore, Borgo (Gaeta) 4 marzo 1890.

Bertora Antonio di Bernardo, maestro d'ascia, Recco 6 giugno 1891.
Gandolfi Celeste di Giuseppe da Savona, Vado 18 agosto 1891.
Operti Assunta di Giovanni, Vado 5 agosto 1891.
Catandella Giuseppe del fu Vincenzo da Pozzallo, Mazzarelli (Siracusa) 8 agosto 1891.
Briguglio Letterio di Giuseppe, Itala (Messina) 20 luglio 1891.
Ruggiero Santo del fu Vincenzo, pescatore, Bagnara 19 luglio 1891.
Pastura Salvatore di Pasquale, marinaro mercantile, Fuscaldo 15 agosto 1889.
Esposito Epifanio Felice, id. id, id. id.
Scotti Alfonso di Agostino, Campo 19 giugno 1891.
Gibaldi Andrea di Tommaso, marinaro mercantile, Licata 22 gennaio 1891.

Medaglie commemorative di argento concesse dal Ministro della Marina durante il 3° quadrimestre 1891 agli individui sottoindicati per azioni generose compiute in mare.

A. S. Dietrichson, console di Svezia e Norvegia a Gibilterra, Gibilterra 17 marzo 1891.
Buokle Claudio Senior, naval officier, id. id.
Newdigate, generale governatore della Colonia, id. id.
Cavendish Boyle, segretario coloniale, id. id.
Rolph Champneys Williams, tesoriere, id. id.
Gonzales Camillo, vescovo e vicario apostolico a Gibilterra, id. id.
Paranque Giulio, capitano marittimo, Capo Spartivento 9 novembre 1891.
Carlo Saw, capitano del piroscafo inglese *Fusi Yama* Oceano Atlantico 31 ottobre 1891.

S. M. nelle udienze del 30 agosto 3 e 24 settembre, 2, 8, 12, e 29 novembre 1891, sulla proposta del Ministro della Marina, ha concesso la *medaglia di bronzo al valore di marina* ai seguenti individui per atti di coraggio compiuti in mare nelle località rispettivamente controindicate.

Vitiello Pasquale, di Michele, Torre del Greco 31 agosto.
Borrelli Raffaele, di Antonio, id. id.
Savo Andrea da Amalfi, marinaro, Paola 7 maggio 1891.
Muscarà Antonio, marinaro, Bovalino (Reggio Calabria) 27 maggio 1891.
Urzino Francesco, id., id. id.
Boemi Giuseppe, id., id id.
Cianci Giuseppe, id., id. id.
Fontana Filippo, id., id. id.
Laganà Francesco, id., id. id.
Iohansson (n. 120) marinaro sulla R. corvetta svedese *Freja*, Gibilterra 17 marzo 1891.
Moberg (n. 31) pilota id., id. id.
Harisson (n. 73) marinaro id., id. id.
Karisson (n. 126) id. id., id. id.
Siogren (n. 16) id. id., id. id.
Nilsson (n. 113) id. id., id. id.
Nordstrom (n. 9) id. id., id. id.
Bengtson (n. 114) id. id, id. id.
Ionasson (n. 47) id. id., id. id.
Olsson (n. 64) id. id., id. id.
Nyberv (n. 67) id. id., id. id.
Broman (n. 13) id. id., id id.
Lilia (n. 17) id. id., id. id.
Iohansson (n. 22) id. id., id. id.
Lilyeqvist (n. 65) id. id., id. id.
Svensson (n. 66) id. id., id. id.
Eustrom (n. 91) id. id., id. id.
Karlsson (n. 131) id. id., id. id.
Larsson (n. 10) id. id., id. id.
Palm (n. 49) id. id., id. id.
Iakobsson (n. 66) id. id., id. id.
Frank Lossemore, marinaro del R. Yacht Squadron Cutter *Resolute* id. id.
Iames Turs, id. id., id. id.
Samle Southcott, id. id., id. id.
Francis Correa, macchinista della capitaneria di porto a Gibilterra, id. id.
V. Robba, fuochista id., id. id.
Nile Carlo, marinaro id., id. id.
G. Ramognin, id. id., id. id.
Iolm Chappory, id. id., id. id.
W. Adair, ufficiale di porto, id. id.
Ionasson (n. 16), marinaro sulla R. corvetta svedese *Freja* id. id.
Bolander (n. 15), id. id., id. id.
Linnggren (n. 9), id. id., id. id.
Iohansson (n. 117), id. id., id. id.
Larsson (n. 31), id. id., id. id.
Sjogren (n. 3), id. id., id. id.
Hagslund (n. 130), id. id., id. id.
Svensson (n. 128), id. ip., id. id.
Andersson (n. 119), id. id., id. id.
Lindmon (n. 113), id. id., id. id.
Sundberg (n. 86), id. id., id. id.
Ersson (n. 127), id. id., id. id.
Iomsson (n. 5), id. id., id. id.
Akesson (n. 30), id. id., id. id.
Nilsson (n. 40), id. id., id. id.
Robertson Bissel Giacomo, carpentiere, id. id.
Rapisardi Salvatore, guardia di finanza, Messina 22 luglio 1891.
Ammirati Onorato, cittadino francese, Marsiglia 25 settembre 1869.
Iames Iarrell, timoniere nella R. marina inglese, Gibilterra 17 marzo 1891.
George Lewis, fuochista id., id. id.
Williams Freags, timoniere id., id id.
Charles Rowse, sott'ufficiale id., id. id.
John Hodge, id. id., id. id.
Launder Charles, id. id., id. id.
Etzekiel Gibbs, id. id., id. id.
George K. Courtis, id. id., id. id.
Edvard I. Aggar, id. id., id. id.
Henry Lee, marinaro scelto id., id. id.
Charles Damary, id. id, id. id.
Arthur Leslie, timoniere id., id. id.
Wilkes William, marinaro id., id. id.
Puckey William, sott'ufficiale id., id. id.
Cannor James A., timoniere id., id. id.
Cast Iames, marinaro id., id. id.
Read Arthur, timoniere, id., id. id.
Sennett Edward, marinaro scelto id, id. id.
Knight James, fuochista, id., id. id.
Soms Edwin, timoniere id., id. id.
Soattern Alexander, id. id., id. id.
Mahoney James, id. id., id. id.
G. M. Harper Francis, id. id., id. id.
Sullivan John, id. id., id. id.
Baker Samuele, sott'ufficiale id., id. id.
Westgate Samuele, id. id., id. id.
Stephens James, id. id., id. id
Smith George, id. id., id. id.
Longstaff Henry, marinaro scelto id., id. id.
Syne William, sott'ufficiale id., id. id.
Parisi Saverio, giovanetto dodicenne, Soverate (Catanzaro) 4 luglio 1891.
Sgambellone Giuseppe, giovanetto tredicenne, id. id.
Oldi Guido, capo stazione ferroviario, Casalbordino 14 luglio 1891.
Assareto Francesco, Sampierdarena 22 settembre 1891.
Fossati Domenico, id. id.
Castriotta Antonio, marinaro mercantile, Manfredonia 30 agosto 1891.

Finazzi Giuseppe, operaio, Chiavari 23 luglio 1891.
Cogliandro Vincenzo, Cannitello 4 agosto 1891.
Lazzari Giuseppe, Castro 23 settembre 1891.
Di Grande Giuseppe, sotto brigadiere di finanza, Messina 20 settembre 1891.
Marmorano Luigi fu Vincenzo, marinaro, Sciacca 10 aprile 1891.
Cavacece Domenico, sotto brigadiere di finanza, Massalubrense 11 gennaio 1891.
Spotorno Francesco fu Francesco, Foce (Savona) 7 luglio 1891.
Aliperti Ernesto di Antonio, studente, Salerno 11 maggio 1891.
Traverso Rodolfo di Salvatore, S. Vito (Spezia) 18 luglio 1891.
Lazzari Giuseppa, nata Vitelli, Porto S. Stefano 29 giugno 1891.
Ottaviani Giacomo fu Abbondanzio, Ortona 17 agosto 1891.
Canosa Rocco fu Domenico, id. id.
Fossati Francesco di Bartolomeo, Cipressa (Porto Maurizio) 8 agosto 1891.
Marchelli Giuseppe di Emanuele, Genova 15 agosto 1891.
Bagnati Prospero di Giuseppe, Camerota 28 aprile 1890.
Cervesi Angelo fu Antonio, Cattolica 1 luglio 1891.
Danesi Domenico, guardia di finanza, Rimini 18 giugno 1891.
Boschi Leopoldo di Giuseppe, Ancona 4 settembre 1891.
Melappioni Lazzaro, calzolaio, Sirolo (Ancona) 26 giugno 1891.
Mattero Gabriello del fu Gabriello, Campo (Elba) 19 giugno 1891.
Coscia Michele, marinaio mercantile, Licata, 22 gennaio 1891.
Savastano Vincenzo, torpediniere della Regia marina, Salonicco, 14 ottobre 1891.

Medaglie commemorative di bronzo, concesse dal Ministero della Marina durante il 3° quadrimestre 1891 agli individui sottoindicati, per azioni generose compiute in mare

Gifford Aroldo Carlo, capo ufficiale sul piroscafo telegrafico *Amber*, Gibilterra 17 marzo 1891.
Reynell Pach proprietario del R. Yacht Squadron cutter *Resolute*, id. id,
Greey Roberto, capitano di piroscafo *Amber*, id. id.

Attestati ufficiali di benemerenza rilasciati dal Ministro della Marina durante il 3° quadrimestre 1891 agli individui sottoindicati, per azioni generose compiute in mare.

Sorrentino Andrea, marinaio autorizzato, Marsala 11 maggio 1891.
Buonocore Silvestro, Camerota 21 giugno 1890.
Aprea Antonio, id. id.
Aprea Raffaele, id. id.
Trinchero Giuseppe, commesso daziario, Savona 10 luglio 1891.
Lucchesi Vittorio, guardia di finanza, Ancona 9 luglio 1891.
Cremonesi Riccardo, pescatore, Numana 29 giugno 1891.
Grollero Francesco, tenente 78° fanteria, Trimiti 22 gennaio 1891.
Marchesi Luigi di Orlando, Rio Marina 18 luglio 1891.
Gogliandro Rocco, brigadiere di finanza, Pozzuoli 30 giugno 1891.
De Renzis Andrea, sotto capo telegrafista nella R. marina, Napoli 6 luglio 1890.
Passaro Gennaro, manovale della R. marina, Napoli 20 agosto 1891.
Queirolo Giovanni Battista di Pietro, barcajuolo, Genova 6 luglio 1891.
Cappetta Vincenzo, marinaro, Genova 6 luglio 1891.
De Martino Raffaele, sotto nocchiere veterano nella R. Marina, Napoli 20 agosto 1891.
Novara Giuseppe fu Giovanni, Soverate 14 luglio 1891.
Frangipane Francesco, id. id.
Ferrigno Liberato, id. id.
Maino Santino, torpediniere nel corpo Reale equipaggi, S. Terenzio (Spezia) 6 settembre 1891.
Arata Giuseppe di Gio. Batta, Genova 9 luglio 1891.
Scandali Federico di Ercole, id. id.
Anselmi Anselmo di Francesco, Porto S. Stefano 25 luglio 1891.
Viglianti Salvatore di Giovanni, Catania 31 luglio 1891.
Robspier Salvatore di Giovanni, id. id.
Torrisi Giuseppe di Paolo, id. id.
La Torre Sebastiano di Vincenzo, id. id.
Zuccaro Nunzio fu Giuseppe, id. id.
Lombardo Giovanni di Francesco, id. id.
Conti Pietro, 2° capo torpediniere costiero, Burano 25 ottobre 1891.
Pedersen Gustavo, Riposto 30 giugno 1891.
Maggi Luigi fu Lorenzo, marinaro mercantile, Cattolica 1° luglio 1891.
Amiano Giovanni di Achille, Cassano (Sorrento) 9 agosto 1891.
Somma Michele di Matteo, capo barca, id. id.
Canosa Tommaso fu Domenico, Ortona 17 agosto 1891.
Di Leva Luigi di Gennaro, Massalubrense, 11 gennaio 1891.
Muollo Raffaele di Cataldo, id. id.
Romano Antonino di Giuseppe, id. id.
Di Leva Francesco di Domenico, id. id.
Viscuso Salvatore fu Ignazio, guardia di finanza, Sciacca 10 aprile 1891.
Donato Giuseppe di Domenico, id., id. id.
Foti Felice di Giovanni, sotto brigadiere di finanza, id. id.
Sinagra Giuseppe, pescatore, id. id.
Maniscalco Giuseppe di Michele, id, id. id.
La Rosa Vito fu Vincenzo, id., id. id.
Ciulla Vincenzo di Francesco, id., id. id.
Ciulla Luigi fu Vincenzo, id, id. id.
Licata Ignazio di Pietro, id, id. id.
Licata Giuseppe di Vincenzo, id. id.
Esposito Giuseppe fu Camillo, id. id.
Licata Francesco di Vincenzo, id. id.
Simini Giov. Battista, sotto brigadiere di dogana, Campo 19 giugno 1891.
Mugnos Angelo fu Angelo, marinaro mercantile, Licata 22 gennaio 1891.
Mugnos Felice fu Angelo, id., id. id.
Evangelista Pietro, id., id. id.
Onorio Francesco fu Angelo, pescatore, id. id.
Di Graci Salvatore di Giovanni, marinaro mercantile, id. id.
Morello Federico di Angelo, pescatore, id. id.
Incorvaja Angelo di Natale, marinaro mercantile, id. id.
Diario Giorgio di Raffaele, id., id. id.
Labava Giuseppe di Giuseppe, id., id. id.
Amato Andrea di Onofrio, id., id. id.
Bovio Antonio di Vincenzo, pescatore, id. id.
Camilleri Antonino fu Angelo, marinaro mercantile, id. id.
Garofalo Pietro, pescatore, id. id.
Caubba Angelo di Fedele, id., id. id.
Bulone Angelo di Carmelo, marinaro mercantile, id. id.
Morgante Giuseppe fu Rocco, brigadiere di finanza, Bagnara 19 luglio 1891.
Chinese Domenico, di anni 18, Procida, 18 luglio 1891.
Bassani Levino, Casalbordino (Ancona) 14 luglio 1891.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Marina:*

Con R. decreto del 3 gennaio 1892:

Corte Giovanni, capo tecnico principale di 2ª classe, promosso capo tecnico principale di 1ª classe dal 16 gennaio 1892.
Spalice Catello, id. id. id., id. id. id.
Pino Giuseppe, id. id. id., id. id. id.
Spalice Gabriele, id. id. id., id. id. id.
Anfosso Giuseppe, capo tecnico principale di 3ª classe, promosso capo capo tecnico principale di 2ª classe dal 16 gennaio 1892.
Cadorin Eugenio, id. id. id., id. id. id.

Schettino Stanislao, capo tecnico di 1ª classe, promosso capo tecnico principale di 3ª classe dal 16 gennaio 1892.
Sorrentino Giovanni, capo tecnico di 2ª classe, promosso tecnico di 1ª classe dal 16 gennaio 1892.
Griffo Stefano, id. id. id, id. id. id.
Buonocore Càtello, id. id. id., id. id. id.
Crovetto Lorenzo, capo tecnico di 3ª classe, promosso capo tecnico di 2ª classe dal 16 gennaio 1892.

Con R. decreto del 10 gennaio 1892:

Martinez Ernesto, ispettore del genio navale, nominato membro del comitato per i disegni delle navi dal 16 gennaio 1892.
Aprea Catello, operaio avventizio della R. marina, nominato a seguito di esame di concorso capo tecnico di 3ª classe nel personale civile tecnico della R. marina, categoria calafati, direzione delle costruzioni, dal 16 gennaio 1892.
Settembre Pietro, direttore del genio navale, cessa dalla carica di capo dell'ufficio tecnico della R. marina in Livorno ed assume quella di direttore delle costruzioni navali nel 3° dipartimento marittimo dal 1° febbraio 1892.
Gargano Gioacchino, direttore del genio navale, cessa dalla carica di direttore delle costruzioni nel 3° dipartimento marittimo ed assume lo stesso incarico nel 2° dipartimento marittimo dal 1° febbraio 1892.
Viterbo Francesco, direttore del genio navale, cessa dalla carica di sotto direttore delle costruzioni navali nel R. cantiere di Castellammare dal 1° febbraio 1892.
Nagar Giovanni, ingegnere capo di 1ª classe, assume la carica di direttore delle costruzioni navali nel R. cantiere di Castellammare dal 1° febbraio 1892.
Frigeri Enrico, ingegnere capo di 1ª classe, assume la carica di capo dell'ufficio tecnico della R. marina in Livorno dal 1° febbraio 1892.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Con R. decreto del 17 gennaio u. s. è stato conceduta alla Société des Mines du Rio Ollastre la miniera di argento e piombo, denominata *S'Arcilloni*, posta nel territorio di Burcei e San Vito, provincia di Cagliari.

Con R. decreto del 17 gennaio u. s. è stata conceduta alla Società anonima di Montesanto la miniera di piombo argentifero, denominata *Monte Cuccheddu*, posta nel territorio d'Iglesias e Fluminimaggiore, provincia di Cagliari.

Con R. decreto del 17 gennaio u. s. è stata conceduta al canonico Efisio Atzeni la miniera di piombo argentifero e zinco, denominata *Monte Tamara* o San Pietro Nuxis, posta nel territorio di Santadi, provincia di Cagliari.

Con R. decreto del 17 gennaio u. s. e stata accettata la rinunzia degli eredi del commendatore Giuseppe Corrias alla concessione della miniera di rame ed argento, denominata *Is Arenas*, posta nei territori di Tertenia ed Ulassai, provincia di Cagliari.

Con R. decreto del 17 gennaio u. s., ad istanza del signor Luigi Murisier, l'area della miniera aurifera denominata *Pisse*, posta nel territorio di Alagna, provincia di Novara, è stata portata ad ettari 393, estendendola nel territorio di Gressoney la Trinité, in provincia di Torino.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

RIASSUNTO delle notizie telegrafiche pervenute al Ministero sull'esito del raccolto degli agrumi nel 1891-92.

REGIONI AGRARIE	RACCOLTO del 1890-91	RACCOLTO 1891-92		CENTESIME PARTI DEL RACCOLTO 1891-92 che risultarono di qualità			
	Migliaia di frutti	In rapporto in centesimi al raccolto 1890-91	Migliaia di frutti	ottima	buona	mediocre	cattiva
Regione I. Piemonte	—	—	—	—	—	—	—
» II. Lombardia	4,189	70 —	2,932	»	»	100	»
» III. Veneto	276	95 —	262	»	»	100	»
» IV. Liguria	70,093	79,77	55,911	»	100	»	»
» V. Emilia	—	—	—	—	—	—	—
» VI. Marche ed Umbria	10,225	80 —	8,180	»	»	100	»
» VII. Toscana	1,421	98,03	1,393	»	88	12	»
» VIII. Lazio	3,977	40 —	1,591	»	100	»	»
» IX. Meridionale Adriatica	118,204	85,94	101,581	17	»	83	»
» X. Meridionale Mediterranea	1,244,303	57,18	711,449	»	72	26	1
» XI. Sicilia	2,493,055	104,27	2,599,447	»	67	33	»
» XII. Sardegna	21,117	79,32	16,749	»	100	»	»
REGNO	3,966,860	88,22	3,499,495	1	67	32	»

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

Resoconto statistico del numero e dell'importo dei vaglia, delle cartoline-vaglia e dei titoli di credito emessi e pagati durante il 1° trimestre dell'esercizio 1891-92 e confronto con quelli emessi e pagati durante il 1° trim. dell'eserc. 1890-91.

VAGLIA cartoline-vaglia e titoli di credito	RIMASTI in circolazione in fine dell'esercizio 1890-91	EMESSI durante il 1° trimestre dell'esercizio 1891-92		IMPORTO complessivo di quelli rimasti in circolazione in fine dell'esercizio 1809-91 e durante il 1° trimestre dell'esercizio 1891-92	PAGATI durante il 1° trimestre dell'esercizio 1891-92		INCORSI in prescrizione	IMPORTO complessivo dei pagati e di quelli incorsi in prescrizione	IMPORTO dei rimasti in circolazione al 30 sett. 1891	PER MEMORIA — Vaglia di origine estera pagati in Italia	
		Numero	Importo		Numero	Importo				Numero	Importo
Ordinari	16,200,047 74	1,170,195	143,692,754 49	159,892,802 23	1,095,094	141,858,922 08	25,540 67	141,884,462 75	18,008,339 48	—	—
Cartoline-vaglia	191 223 67	448,533	3,039,882 40	3,231,106 07	451,197	3,124,569 76	—	3,124,569 76	106,536 31	—	—
Militari	158,267 32	102,544	652,205 44	810,472 76	109,277	733 281 64	—	733,284 64	77,188 12	—	—
Telegrafici	415,765 17	78,695	17,488,325 75	17,904,090 92	75,404	17,434.319 27	482 33	17,484,801 60	419,289 32	—	—
Internazionali	1,370,423 23	43,128	6,746,358 97	8,116,782 20	39,298	7,107,398 35	1,346 80	7,108,745 15	1,008,037 05	175,033	11,996,590 32
Consolari	73,375 »	1,754	142,575 »	215,950 »	1,780	155,585 »	723 »	156,308 »	59,642 »	—	—
Titoli di credito	5,620 »	21	17,100 »	22,720 »	86	16,150 »	—	16,150 »	6,570 »	—	—
Somme 1° trim. dell'eserc. 1891-92	18,414,722 13	1,844,870	171,779,202 05	190,193,924 18	1,772,136	170,480,229 10	28,092 80	170,508,321 90	19,685,602 28	175,033	11,996,590 32
Id. Id. 1890-91	—	1,445,603	164,373,306 11	—	1,448,615	164,239,414 06	—	—	—	147,581	10,636,148 40
Diff. in più nel 1° trim. dell'eserc. 1891-92		399,267	7,405,895 94		323,521	6,240,815 04				27,452	1,360,441 92

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 603147 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 345 al nome di Pitto *Vittorio-Luigi* fu Angelo, interdetto sotto la tutela dello zio Pitto Giacomo fu Emanuele, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pitto *Luigi-Vittorio* fu Angelo, interdetto ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 30 gennaio 1892

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè N. 226635 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 43695 della soppressa Direzione di Napoli) per lire 510, al nome di dello *Tojo* Teresa fu Gennaro, sotto l'amministrazione di Soreca Giuseppe Maria, suo marito e legittimo amministratore, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occcrso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a dello *Iojo* Teresa fu Gennaro... ecc... vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Avviso (2ª *Pubblicazione*).

È stato chiesto a questa Direzione generale il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 20659|415939 di annue L. 50 (Pos. 4989), rilasciato il 5 giugno 1862 ed intestato a favore di Bonino Giuseppe di Domenico, domiciliato in Savona, vincolato per malleveria del titolare nella sua qualità di volontario nell'Amministrazione delle contribuzioni, estensibile a qualunque impiego contabile dipendente dal Ministero delle finanze venisse conferito al titolare medesimo.

Dietro il relativo certificato essendo stato incollato un foglio di carta in modo che non può più leggersi quello che può esservi scritto; ai termini dell'art 60 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5912, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, e non intervenendo opposizioni, si farà luogo al tramutamento chiesto, senza riguardo agli atti di cessione che potessero trovarsi scritti a tergo del predetto certificato.

Roma, addì 30 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 febbraio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	
				Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	sereno	—	3 2	— 6 0
Domodossola	sereno	—	7 0	— 3 2
Milano	1[2 coperto	—	6 2	— 1 2
Verona	sereno	—	7 0	— 2 5
Venezia	sereno	calmo	5 6	— 1 3
Torino	1[4 coperto	—	4 2	— 2 0
Alessandria	—	—	—	—
Parma	1[4 coperto	—	5 9	— 2 8
Modena	1[4 coperto	—	6 1	— 2 5
Genova	1[4 coperto	calmo	8 0	3 7
Forlì	1[4 coperto	—	4 4	— 0 2
Pesaro	1[2 coperto	agitato	5 6	2 4
Porto Maurizio	1[4 coperto	legg. mosso	8 6	4 9
Firenze	sereno	—	4 6	0 5
Urbino	coperto	—	0 0	— 2 4
Ancona	3[4 coperto	mosso	6 3	3 0
Livorno	sereno	legg. mosso	6 2	0 8
Perugia	1[2 coperto	—	1 8	— 2 3
Camerino	coperto	—	— 1 2	— 3 9
Chieti	nevica	—	2 0	— 6 8
Aquila	coperto	—	0 0	— 2 2
Roma	1[2 coperto	—	7 5	3 9
Agnone	coperto	—	— 1 1	— 4 0
Foggia	piovoso	—	4 9	1 5
Bari	coperto	agitato	8 2	5 5
Napoli	coperto	mosso	4 8	0 6
Potenza	nevica	—	0 2	— 2 1
Lecce	coperto	—	11 0	6 5
Cosenza	coperto	—	10 6	5 8
Cagliari	coperto	calmo	13 8	5 4
Reggio Calabria	coperto	mosso	17 3	10 2
Palermo	coperto	legg. mosso	16 9	2 9
Catania	1[4 coperto	calmo	15 0	9 5
Caltanissetta	sereno	—	11 8	5 0
Siracusa	1[2 coperto	mosso	16 3	10 8

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 11 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . . = 76 6
Umidità relativa a mezzodì. . . . . = 40
Vento a mezzodì . . . . Nord fresco.
Cielo a mezzodì . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo = 9°,9. Minimo = 3°,4.
Pioggia in 24 ore: mm. 2.1.

Li 11 febbraio 1892.

In Europa bassa pressione al Nord; Haparanda 746; elevata all'Ovest Brest 775.

In Italia nelle 24 ore: barometro ancora aumentato in generale; venti forti settentrionali sull'alto Adriatico ed in Sardegna, freschi altrove; neve sull'Appennino centrale e meridionale, pioggie estremo Sud con temporali all'Est della Sicilia.

Mare agitato sull'alto Adriatico.

Temperatura generalmente diminuita; brina gelo Nord e Centro.

Stamane cielo poco nuvoloso o sereno Italia superiore, nuvoloso

coperto altrove; venti generalmente freschi settentrionali. Barometro 771 Domodossola, Belluno; 761 Roma; 757 Siracusa.

Mare agitato sull'Adriatico inferiore, calmo o mosso altrove.

Probabilità: venti settentrionali forti all'estremo Sud, cielo sereno all'estremo Nord, nuvoloso o coperto Italia inferiore con qualche pioggia o nevicata, gelate e brinate Italia superiore; mare agitato coste meridionali.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 11 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,35.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Si accorda un congedo al senatore Torre.

Commemorazione.

PRESIDENTE commemora il senatore Tito Cacace, morto ieri a Napoli.

Encomia il suo valore di giureconsulto e di avvocato, massime riguardo al diritto commerciale e finanziario.

Dice della fiducia onde fu onorato dal Governo e da' suoi concittadini e delle benemerenze che egli si acquistò cogli eminenti servigi resi.

Tra i titoli in base ai quali venne nominato senatore, fu quello della categoria ventesima, di avere cioè illustrata la patria. (Benissimo).

Seguito della discussione del progetto di legge: « Avanzamento nel regio esercito » (N. 73).

PRESIDENTE. La discussione si riprende all'art. 26, sospeso nella seduta di ieri.

Al secondo comma di questo articolo il senatore Pianell propone il seguente emendamento:

« I tenenti generali possono essere promossi al grado di generale d'armata qualora soltanto abbiano avuto prima il comando di una armata o corpo d'armata, ed abbiano avuto il comando dell'artiglieria o del genio in guerra ».

PIANELL. Spiega le ragioni del suo emendamento.

La letterale interpretazione delle proposte ministeriali, impedirebbe di ricompensare un generale benemerito anche appena dopo cessata la guerra, ciò che non può essere nell'animo del ministro.

Crede necessario stabilire i modi di promozione anche per i generali d'esercito come per tutti gli altri gradi, senza lasciar facoltà indeterminate al ministro.

Legge il decreto 12 ottobre 1849 dal quale ha tratto il suo emendamento.

Fa notare le poche varianti che esistono fra la sua proposta e le disposizioni che erano precedentemente in vigore.

Tali variazioni non modificano per nulla la sostanza.

PELLOUX, ministro della guerra, dice che la questione che si dibatte è molto grave, e per togliere gli equivoci, bisogna risalire alla origine della disposizione che si trova nella seconda parte de l'art. 26 in discussione.

Il regolamento ancora in vigore richiama il decreto 12 ottobre 1849, ma la legge 1853 non ne parla.

Nel 1873, quando fu fatta la prima legge organica, fu stabilito che in tempo di pace non si possano fare promozioni a generale d'esercito.

Nel 1882 questa condizione fu ripetuta, e nel 1866 fu anche riconfermata la disposizione che siffatta promozione non possa aver luogo che in tempo di guerra.

Nel progetto attuale furono riprodotte quelle disposizioni, coll'aggiunta che la promozione deve essere fatta esclusivamente a scelta.

La proposta del senatore Pianell è quindi nuova, e tende a limitare le facoltà del Governo in caso così grave.

Non può accettare la determinazione dei meriti militari che debbono tenersi in conto per le promozioni a generale d'esercito.

Ritiene che si debba introdurre un nuovo grado intermedio, tenuto conto dello sviluppo che ha raggiunto il nostro esercito.

Osserva che il senatore Pianell, nel riprodurre le disposizioni del decreto del 1859, ha lasciato fuori una cosa molto importante, cioè che i promovibili abbiano avuto comando di corpo d'esercito in guerra, come dispone il decreto citato, mentre forse quella è l'unica parte di quel decreto che si potrebbe riprodurre ora.

Le specializzazioni che fa il senatore Pianell circa i comandi d'artiglieria e genio meritano di esser molto studiate, poichè sono di non facile applicazione.

Dovendo aver di mira le esigenze dell'avvenire, ritiene sia preferibile lasciare com'è proposto il secondo comma dell'art. 26, e lasciare la facoltà al Governo di provvedere più specificatamente nel regolamento.

Prega il senatore Pianell di non insistere sul'a proposta.

PIANELL riconosce che il ministro è molto abile nei suoi discorsi; ma non riconosce egualmente convincenti le ragioni che ha esposte per combattere il suo emendamento, perchè, secondo quelle ragioni, a coloro che hanno dato esperimento di sè, potrebbero essere preferibili quelli che esperimenti non hanno dato.

Mantiene il suo emendamento, e lo raccomanda ai voti del Senato.

TAVERNA, relatore, rileva che quando avremo bisogno di destinare generali ai comandi supremi dell'esercito in tempo di guerra, non si potrà seguire il suo criterio dell'anzianità.

È opportuno di non sottoporre il grado di generale d'esercito a condizioni speciali di nessun genere.

Se presso di noi vi fossero i quattro gradi di generale come in altri paesi, si potrebbero facilmente stabilire le condizioni per conferire il grado di generale d'esercito, ma allo stato attuale, non è cosa conveniente.

PRESIDENTE pone ai voti ripartitamente i due alinea dell'articolo 26.

Nel primo alinea, in conformità della variante proposta ieri dal ministro e dall'ufficio centrale alle parole « ed ai vari gradi di generale » si sostituiscono queste altre « a maggiore generale ed a tenente generale ».

(Approvato).

Pone ai voti l'emendamento del senatore Pianell al secondo alinea.

(Non è approvato).

Mette in votazione il secondo alinea secondo il testo del progetto.

(Approvato).

Da ultimo, pone ai voti l'intero articolo composto dei due alinea già approvati.

(Approvato).

Senza osservazione è approvato l'art. 27.

Art. 28.

Le proposte d'avanzamento, tanto per anzianità quanto a scelta, fatte dalle Commissioni o dalle autorità compilatrici dei quadri d'avanzamento, in conformità delle annotazioni sugli specchi caratteristici, dovranno essere approvate da una Commissione di grado superiore a quella che compilò le proposte stesse.

Le proposte d'avanzamento ai gradi di colonnello e di generale dovranno inoltre essere confermate da una Commissione centrale composta degli ufficiali generali che occupano le maggiori cariche dell'esercito.

L'accertamento del merito per l'avanzamento a scelta da capitano a maggiore dovrà aver luogo per esame, in conformità di programmi stabiliti con decreto reale; l'avanzamento a scelta da tenente a capi

tano non potrà essere concesso che alle condizioni di cui agli articoli 29 e 30.

L'accertamento della idoneità all'avanzamento per anzianità ha luogo nei modi determinati da regolamento approvato con decreto reale.

PELLOUX, ministro della guerra, propone un lieve emendamento riguardante i tenenti dei carabinieri, commissari, contabili, veterinari e medici, per evitare l'interpretazione che questi ufficiali non possano ottenere avanzamento a scelta senza aver frequentata la scuola di guerra, mentre il loro merito per la scelta dovrà essere accertato per esami speciali.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 28 coll'emendamento proposto dal ministro.

(Approvato).

Art. 29.

I tenenti ed i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali abbiano compiuto con esito favorevole il corso di studi alla scuola di guerra, o ne abbiano superato gli esami finali senza obbligo d'averne frequentato i corsi, saranno promossi a scelta al grado immediatamente superiore, quando si trovino nelle condizioni d'anzianità stabilite dagli articoli 24 e 25, e sempre quando soddisfacciano alle condizioni volute dall'art. 27.

MORRA, di fronte alla diminuzione dell'aliquota per la promozione a scelta ritira la sua proposta per la quale sarebbe stato necessario che i tenenti dovessero frequentare i corsi della scuola di guerra e che si modificasse quindi questo articolo.

Approvasi l'art. 29 e, con lievi modificazioni di forma, rese principalmente necessarie dagli emendamenti introdotti dall'art. 25, si approvano gli articoli da 30 a 38 inclusivamente.

Art. 39.

I maggiori di stato maggiore sono promossi tenenti colonnelli per turno d'anzianità nel corpo di stato maggiore. Essi sono promossi assieme ai maggiori dell'arma dalla quale provengono aventi la stessa data di anzianità.

Qualora a maggiori di stato maggiore potesse spettare per turno d'anzianità la promozione nell'arma dalla quale provengono prima che nel corpo di stato maggiore, essi saranno promossi tenenti colonnelli nell'arma di provenienza.

MORRA. Domanda alcune spiegazioni circa il ritorno nell'arma di provenienza, e se non sia conveniente fare una più marcata distinzione per le armi d'artiglieria e genio, in vista dei maggiori studi che esigono.

Non fa proposte concrete, ma riteneva utile che una voce in Senato facesse almeno delle raccomandazioni.

Domanda se non sia intenzione del ministro di dividere le armi di artiglieria e genio in parte tecnica ed in parte combattente.

Conclude affermando non esistere nell'esercito i malumori che da taluno fu detto.

PELLOUX, ministro della guerra, prende atto con grande piacere delle ultime dichiarazioni del senatore Morra. Esse corrispondono alla pura verità.

Riconosce giuste le osservazioni fatte dal senatore Morra quanto alla distinzione necessaria fra i combattenti ed i tecnici delle armi di artiglieria e del genio.

Crede proprio ingiustificabile il volere che gli ufficiali d'artiglieria e del genio siano enciclopedici.

La separazione delle carriere non è cosa facile; ma assicura che, se rimarrà al Ministero, se ne occuperà in modo serio e terrà nel massimo conto le osservazioni fatte dal senatore Morra.

MEZZACAPO, si associa alle osservazioni del senatore Morra.

La questione sarebbe eliminata il giorno che si facesse la separazione delle armi tecniche dalle combattenti.

Constata che la massima di una tale separazione faceva già parte del progetto di avanzamento formulato dal ministro Ferrero di cui l'attuale ministro fu segretario generale.

Senza modificazioni approvansi gli articoli 39 a 41.

Art. 42.

Gli ufficiali che hanno raggiunto l'età indicata per le varie armi e corpi nella tabella seguente, cesseranno di far parte dell'esercito permanente e saranno d'autorità collocati nella posizione di servizio ausiliario coloro tra essi che saranno riputati idonei a prestare alcuni dei servizi specificati dall'art. 5 della legge 17 ottobre 1881, n. 435, serie 3ª.

GRADO	Stato maggiore generale (1) Stato maggiore Carabinieri reali Fanteria Cavalleria Artiglieria Genio	Corpo sanitario » di commiss. » contabile » veterinario
Tenenti generali . . .	65	—
Maggiori generali . . .	62	65
Colonnelli	58	62
Tenenti colonnelli . . .	56	58
Maggiori	53	55
Ufficiali inferiori	48	52

(1) Non sono compresi gli ufficiali generali medici e commissari, i quali sono contemplati nella seconda colonna di questa tabella.

ANGIOLETTI nega che le disposizioni contenute nell'articolo raggiungano i vantaggi ai quali mira il ministro della guerra.

Non è lecito far sapere ad alcuno cosa sarà di lui domani, poichè l'ignoto ci spinge alla perfezione. Quando i nostri ufficiali riconosceranno il giorno e l'ora della loro escita dall'esercito, non sentiranno più emulazione.

Con questa disposizione ci priveremo di elementi ottimi e dovremo sopportare elementi scadenti. Cosa si dovrà pretendere dai moribondi per età, quando la guerra stia per scoppiare?

L'esercito non si può paragonare alle magistrature perchè questa è indipendente, quello no.

L'esperimento che si sta facendo del limite di età nella marina, non è ancora completo, e non è il caso di citarlo.

Vorrebbe che riguardo a questa parte della legge il ministro non si limitasse ad accettare un qualsiasi emendamento ma che addirittura vi rinunziasse.

Si tenga il ministro la sua facoltà. Beninteso che di essa non dovrà mai in nessun caso e per nessun titolo farsi cattivo uso.

Non sa comprendere quali possono essere le difficoltà, di cui è parola nella relazione ministeriale, per le quali debba riuscire assai delicata la pratica attuazione della eliminazione facoltativa.

Allorchè ragioni vere e dimostrate militano per una eliminazione, quale difficoltà e quale danno non potrebbe essere questo di aver dovuto o di dovere eliminare gli ufficiali più sperimentati e più autorevoli?

Considera l'aggravio finanziario che dal progetto verrebbe allo Stato e l'inevitabile conseguente abbassamento del morale dell'esercito.

Aggiunge che l'art. 42 non ha a che fare col resto del progetto e che esso vi fu intruso.

Prega il ministro a rinunziarvi.

MEZZACAPO, chiede scusa al Senato di parlare per la terza volta sullo stesso argomento.

Si compiace che il senatore Angioletti abbia esposte le principali ragioni che si oppongono al limite di età.

Col limite di età si pongono tutte le armi dell'esercito alla stessa stregua mentre i bisogni di esse sono molto differenti. Per la cavalleria i limiti di età avrebbero da essere necessariamente più bassi che per le altre armi.

E che dire dei tecnici presso i quali appunto l'età è arra di maggiore capacità ed autorità?

Se si vogliono i limiti di età, essi sarebbero diversi secondo le varie armi.

Questo non si può. Quindi l'incongruenza fra il ruolo unico e i limiti di età.

Col ruolo unico ed i limiti di età, avverrà la ingiustizia che per causa di questi ultimi un ufficiale si veda escluso dall'esercito, mentre per causa del ruolo unico, non gli è stato possibile di raggiungere il grado che avrebbe raggiunto col ruolo speciale.

Si finirà col creare una quantità di malumori e di ingiustizie.

Non ammette neppure per ipotesi un ministro il quale, in base al ruolo unico ed ai limiti di età, sospenda una promozione per favorire un terzo.

Ma se un tal ministro potesse darsi, si veda quali intollerabili conseguenze se ne avrebbero.

Con questa legge non si torrà il malumore, ma vi aggiungerete nuova esca.

Sapete quale è la ragione dell'impedimento che oggi esiste al ringiovanimento dei quadri?

È la mancanza del danaro.

Se si esaminano i quadri attuali si vede che sono rarissimi i casi di ufficiali i quali superino i limiti d'età che si propongono coll'odierno progetto.

Certamente ci sarebbe da fare per ringiovanire i quadri. Disgraziatamente le condizioni del nostro erario non ce lo consentono.

Parla delle condizioni dell'ufficiale il quale si trovi alla vigilia del suo limite di età.

Quale sarà lo spirito d'un generale d'esercito, di divisione o del comandante di un reggimento allorchè poco gli manchi a subire gli effetti del limite di età? E con quale animo lo riguarderanno i suoi subalterni?

Fa osservare quanti danni deriverebbero dall'intendere che oramai non s'abbia più da continuare la selezione che si fa anche attualmente per non attendere più che a quella derivante dall'età.

La Germania, se avesse avuto il sistema che qui oggi si propone, non avrebbe avuto Moltke, e forse l'unità tedesca non esisterebbe.

Politicamente, coi limiti di età, non si farà che colpire alcune maggiori individualità le quali, se sono riuscite a permanere nell'esercito per tanto tempo, segno è che si sono imposte e che il privarsene non può essere che un danno.

Non si preoccuperebbe della questione finanziaria se avesse il convincimento che la legge avrà buoni risultati.

Ma siccome crede l'opposto, dice che meglio è spendere questo danaro per sopperire ai veri bisogni dell'esercito.

Dice che nell'Italia cordialmente, profondamente monarchica, non è a temer nulla dalla permanenza più lunga possibile degli ufficiali superiori.

Dichiara che il limite di età lo sgomenta più del ruolo unico perchè questo, se si troverà dannoso, si potrà togliere senza che alcun grave danno morale ne sia avvenuto all'esercito, mentre lo stesso non può dirsi per il limite di età.

Spera tuttavia che si rinunzierà all'articolo in discussione.

VITELLESCHI. La carriera militare oggi è un problema. Anni addietro il fare il soldato era un mestiere, oggi non è più così.

Il numero grande della bassa forza e la seguente riduzione delle ferme, non permette più che del soldato se ne faccia un mestiere, poichè tutti oramai sono soldati.

L'accrescimento della bassa forza ha reagito anche sugli ufficiali, poichè si è inteso il bisogno di accelerare e sviluppare le carriere con l'avanzamento a scelta e col limite di età.

Noi non conosciamo ancora completamente gli effetti che potranno produrre queste disposizioni.

Le considerazioni degli oppositori hanno un gran peso, ma non crede siano sufficienti per far respingere il concetto del limite di età.

Più i soldati sono giovani, più gli ufficiali devono essere solidi.

La scelta crea degli offesi, che sono la peggior specie dei disillusi. Con la scelta a larga base in 10 anni si crea un esercito come si vuole, e potrebbe pur darsi che di questa potenza si abusasse.

Colle esigenze moderne non si può sfuggire dalle epurazioni, o per selezione o per limite di età.

Le grandi capacità sono necessarie in tempo di guerra, ma di queste ogni secolo ne dà una o due.

Lo spirito militare vero non si offende dei licenziamenti in tempo di pace, ma bensì di quelli in tempo di guerra. Nota che per la legge in discussione e, per quella del 1888 possono esser richiamati a prestar servizio nell'esercito in tempo di guerra anche gli ufficiali che non ne fanno più parte.

Domanda se gli ufficiali congedati per limite di età richiamati per il tempo di guerra e che ottengano un grado che li faccia comprendere in una nuova graduatoria per l'età, saranno ciò nonostante rimandati ai veterani.

Le ragioni di non imbarazzare la carriera a coloro che si trovano in servizio, non è sufficiente per non ammettere un trattamento speciale a quegli ufficiali ai quali ha accennato.

Con ciò sarebbe cancellata la taccia d'invalidi a tutti i colpiti dall'età.

Ammette il limite di età con le eccezioni proposte dall'art. 43.

Non fa proposte, ma nella legge potrebb'essere incluso un articolo per il quale fosse disposto che in tempo di guerra gli ufficiali richiamati che si trovano in congedo per limite di età, e che durante la guerra siano promossi ad un grado superiore per il quale il limite di età è più elevato, siano conservati in servizio.

In questo modo sarebbe concesso alle vere capacità di raggiungere i supremi gradi dell'esercito, nei quali si muore colla spada al fianco.

SARACCO richiama l'attenzione del Senato sulle conseguenze finanziarie del progetto in discussione.

Sulle conseguenze del limite di età, sulle ritardate promozioni, a osservare che le veci di grado eviteranno i pericoli.

Col funzionamento della legge saranno tolti i malumori. Questi si alimentano quando si procede senza norme certe, non quando le questioni sono risolute e sistemate per legge e per tutti egualmente.

Il limite di età, se lo avessimo avuto, non avrebbe privato l'esercito nostro del generale Moltke.

Ritiene per fermo che il limite di età non sarà il lento veleno di cui parlò il senatore Mezzacapo e lo ringrazia per l'opera da lui prestata onde perfezionare la legge.

Le osservazioni del senatore Vitelleschi saranno riferibili al capo 13, ove si parla dell'avanzamento in tempo di guerra, ne riconosce il valore e non si rifiuta di esaminarle, ma senza prendere alcun impegno.

Conchiude dichiarando che la eliminazione dell'articolo 42 del progetto, ne romperebbe tutta la struttura; quindi gli è impossibile accettarla.

Invita il Senato a votare tranquillamente anche l'art. 42, perchè certo non recherà i danni temuti dagli oppositori.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta è levata (ore 6.30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì 11 febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Commemorazione funebre del deputato Laj.

PRESIDENTE. Coll'animo compreso del più vivo dolore m'incombe dare partecipazione alla Camera della seguente lettera di S. E. l'onorevole ministro dell'interno:

« Eccellenza,

« Compio il doloroso ufficio di partecipare all'Eccellenza Vostra la

morte dell'onorevole professore Enrico Lai, deputato al Parlamento, avvenuta in Cagliari oggi alle ore 2,15.

« Roma, 10 febbraio 1892.

« *Il Ministro*

« G. NICOTERA ».

L'onorevole Laj è deceduto dopo lunga, penosa malattia, benchè egli da poco tempo sedesse in questa Camera, e per la cagionevole sua salute non avesse potuto prendere attiva parte ai lavori parlamentari, si era tuttavia, già acquistato fra i colleghi tutti tale stima e tale simpatia che la sua immatura perdita è da noi dolorosamente appresa e rimpianta.

Enrico Laj era nato a Cagliari nell'ottobre del 1842. Laureatosi in giurisprudenza, insegnò diritto commerciale nell'Istituto tecnico di Cagliari.

La sua solida e vasta cultura giuridica, di cui dette saggio con varie pregevoli pubblicazioni di diritto civile e commerciale, gli valse più tardi l'onore di essere chiamato alla cattedra di diritto civile nella Università di Cagliari.

All'insegnamento del diritto univa l'esercizio dell'avvocatura, ed occupava uno dei posti più ragguardevoli nel Foro dell'Isola.

I suoi concittadini gli conferirono importanti cariche amministrative, nelle quali egli diede ognora prova di grande zelo e diligenza.

Ufficiato ripetutamente, rifiutava sempre la candidatura politica, e solo cedette alle premure degli elettori nella elezione parziale del 1889.

Sono certo di interpretare i sentimenti della Camera rendendo un tributo di sincero compianto e di vivo cordoglio alla memoria dell'estinto collega. (Approvazioni).

COCCO ORTU, anche a nome dei colleghi Parpaglia, Solinas ed altri deputati sardi, si associa alla commemorazione fatta dal presidente. (Approvazioni).

PAIS propone che la Camera si faccia rappresentare al funerale del defunto e che la Presidenza esprima alla famiglia del defunto stesso il dolore della Camera.

PRESIDENTE dichiara di avere già prevenuto i desiderii del deputato Pais.

Dichiara vacante un seggio nel 1° Collegio di Cagliari.

Discussione di otto disegni di legge per eccedenze di impegni sulle spese facoltative da parte del Ministero delle finanze.

ROUX non crede che il Governo possa lasciar passare senza risposta alcuna censure al suo indirizzo contenute nella relazione dell'onorevole Carmine, e desidera che il ministro dia qualche spiegazione sull'eccessivo numero dei decreti di maggiori spese.

COLOMBO, ministro delle finanze, fa notare che gli otto decreti che concernono il suo Ministero ascendono complessivamente a poco più di 64 mila lire e che alcune spese, come quelle per manutenzione straordinaria e per riparazioni rese necessarie dallo scoppio della polveriera di Monteverde, non potevano assolutamente essere prevedute.

Assicura poi l'onorevole Roux che nel bilancio 1892-93 si sono aumentati gli stanziamenti di quei capitoli di bilancio che presentarono eccedenze di spese.

ROUX si augura che per l'avvenire non si presenteranno più alla Camera tanti decreti e per una somma così cospicua, com'è quella di 7,424,364,18 recata complessivamente dai 44 disegni di legge.

CARMINE, relatore, rinnova l'invito, già fatto nella relazione, che i preventivi vengano meglio proporzionati alla spesa effettiva affine di evitare le eccedenze specialmente sui capitoli delle spese fisse; lamentando che quest'anno siano stati diminuiti gli assegnamenti proprio in quei capitoli nei quali si verificarono poi le maggiori spese.

ROUX spera che i ministri terranno presenti le raccomandazioni dell'onorevole relatore.

(Approvansi gli otto disegni di legge).

PRESIDENTE si farà la votazione a scrutinio segreto.

FORTUNATO, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Accini — Adami — Adamoli — Afan de Rivera — Amadei — Ambrosoli — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi — Artom di Sant'Agnese.

Baratieri — Barzilai — Basini — Beltrami — Bertollo — Bettòlo — Billia Paolo — Bonacossa — Bonajuto — Bonardi — Bonasi — Borgatta — Borromeo — Branca — Brin — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Cambray-Digny — Campi — Canzio — Cappelli — Carcano — Carenzi — Carmine — Cassana — Castoldi — Cavalletto — Cefaly — Chiapusso — Chiara — Chiesa — Chigi — Chinaglia — Cianciolo — Gibrario — Clementini — Cocco-Ortu — Colombo — Colonna-Sciarra — Comin — Corsi — Costa Alessandro — Crispi — Cucchi Luigi — Cuccia — Curioni.

D'Adda — Dal Vermè — Damiani — Daneo — De Bernardis — De Blasio Vincenzo — De Lieto — Del Vecchio — De Martino — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Zerbi — Diligenti — Di Rudinì — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio.

Ellena — Engel.

Fabrizj — Falconi — Farina — Favale — Ferrari Luigi — Ferraris Maggiorino — Finocchiaro-Aprile — Flaùti — Fornari — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Frola.

Gallavresi — Galli Roberto — Gamba — Garelli — Gianolio — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giorgi — Guglielmini.

Indelli.

Lanzara — La Porta — Leali — Levi — Lochis — Lucca — Lucifero — Luporini — Luzi — Luzzatti Ippolito.

Maranca Antinori — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Mariotti Filippo — Martini Gio. Batt. — Marzin — Maurigi — Mel — Menotti — Merzario — Miceli — Montagna — Monticelli — Morelli — Muratori.

Napodano — Nicotera — Nocito.

Omodei — Orsini-Baroni

Pais-Serra — Palberti — Panizza Giacomo — Panizza Mario — Pantano — Papa — Papadopoli — Pascolato — Passerini — Pellegrini — Perrone — Picardi — Piccolo-Cupani — Plebano — Pompilj — Prinetti

Quintieri.

Randaccio — Rava — Ricci — Rinaldi Antonio — Rizzo — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Roux.

Salandra — Santini — Sella — Simonelli — Sineo — Solimbergo — Solinas Apostoli — Sonnino — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte.

Tajani — Tegas — Tiepolo — Toaldi — Tomassi — Tondi — Torelli — Torraca — Tripepi.

Vaccaj — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendramini — Vollaro De Lieto Roberto.

Zainy — Zanolini — Zeppa.

Sono in congedo:

Alli-Maccarani — Amore — Andolfato.

Baroni — Bastogi — Berio — Bertolotti — Bianchi — Bobbio — Bonacci — Borsarelli — Boselli — Brocscoli.

Calpini — Calvanese — Capoduro — Carnazza-Amari — Casati — Castelli — Cavalli — Chiaradia — Cocozza — Corvetto — Cremonesi

De Dominicis — De Pazzi — De Riseis Luigi — Di Collobiano.

Ercole.

Fagiuoli — Faina — Fede — Ferri — Fili-Astolfone — Franchetti — Franzi.

Ginori.

Maffi — Maluta — Mariotti Ruggero — Maurogordato — Minelli Mirabelli — Monti.

Nasi Carlo.

Pandolfi — Patamia — Penserini — Poggi — Polvere — Ponti — Puccini — Pugliese.

Quartieri.

Ridolfi — Rocco — Rubini.

Sacchetti — Sampieri — Sanguinetti Adolfo — Sardi — Siacci — Silvestri.

Tacconi — Tassi — Testasecca — Tommasi-Crudeli — Torrigiani.

Vetroni.

Zuccaro-Floresta — Zucconi.

Sono ammalati.

Barazzuoli — Berti Domenico — Billi Pasquale.

Cagnola — Capilupi — Cavallotti — Cipelli — Cittadella — Coffari — Compans — Coppino — Corradini — Curati.

Danieli — De Giorgio — Della Valle — Di Marzo — Di San Donato.

Ferracciù — Ferrari-Corbelli.

Gagliardo — Galimberti — Gentili — Giovanelli — Grassi Paolo — Guglielmi.

Imbriani Poerio.

Jannuzzi.

Lorenzini — Lovito — Luciani — Lugli — Luzzatti Luigi.

Marinuzzi — Marselli — Martelli — Mazzoni — Mezzacapo — Mocenni — Molmenti — Mordini.

Narducci.

Odescalchi.

Panattoni — Piccaroli — Pinchia — Prampolini.

Romano — Rosano — Rossi Rodolfo — Ruggieri.

Sani Severino — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra — Simonetti — Sola — Speroni — Suardo Alessio.

Tenani — Trompeo.

Zappi.

Assenti per ufficio pubblico:

Niccolini.

PRESIDENTE. Si lascieranno aperte le urne.

Interrogazioni.

CARENZI, sotto-segretario di Stato per il Ministero della guerra, alla interrogazione del deputato Omodei, sulla soppressione del primo corso della scuola militare di Modena, risponde che, l'esperienza avendo dimostrato, più che inutile dannoso il corso preparatorio aggiunto nel 1888, si è dovuto sopprimerlo. Se non lo si fosse fatto, si dovrebbe farlo in conseguenza della legge che si sta discutendo ora nel Senato.

Dichiara però che, se qualche allievo del primo corso non riuscisse a superare l'esame, verrebbe mantenuto nella scuola per l'anno prossimo e che, approfittando del mantenimento provvisorio del corso, si ammetterebbero anche, nuovi allievi.

OMODEI prende atto della dichiarazione del sotto-segretario di Stato relativa agli allievi del primo corso; ma non crede che sarà senza inconvenienti l'ammissione di nuovi allievi che, riprovati all'esame, dovrebbero ritornare ai Collegi ove studiano il disegno e la lingua tedesca che non avrebbero studiato nel primo corso della scuola.

CARENZI, sotto-segretario di Stato per il Ministero della guerra, ammette l'inconveniente; ma osserva che chi vorrà evitarlo, si asterrà dal chiedere d'essere ammesso al primo corso della scuola.

Seguito della discussione del disegno di legge sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, dichiara di non accettare alcuno degli emendamenti proposti all'articolo primo: solamente acconsente di prolungare la durata della concessione da quaranta a sessant'anni.

Non ritiene poi necessario modificare le disposizioni relative alle attribuzioni dello Stato perchè esse sono già determinate in parecchie leggi organiche.

NOCITO propone che il secondo capoverso dell'articolo venga espresso in questa forma: « All'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica si provvede per decreto Reale sulla proposta del ministro dei lavori pubblici prima dell'inizio dei lavori. »

GIANOLIO, relatore, accetta la proposta dell'onorevole Nocito e quella dell'onorevole ministro prendendo atto che il ministro stesso intende di conservare le attribuzioni che le leggi oggi gli deferiscono.

Non può poi accettare gli emendamenti degli onorevoli Sella Artom, e Marchiori.

MARCHIORI non crede che, con l'articolo ministeriale, il Governo abbia facoltà sufficienti ad impedire esercizii abusivi ed irregolari, e quindi non può ritirare il suo emendamento, secondo il quale la concessione deve essere sempre accordata od omologata dal Governo.

SELLA, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore, non insiste nel suo emendamento.

ARTOM mantiene la sua proposta.

MARCHIORI, pur riservando i suoi concetti, voterà l'emendamento dell'onorevole Artom, che è il più largo.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, prega l'onorevole Marchiori di voler accettare l'articolo ministeriale che è quello stesso che fu accolto dall'onorevole ministro Saracco, quando era sottosegretario di Stato precisamente l'onorevole Marchiori.

MARCHIORI, per fatto personale, osserva che la differenza non è nella sola dizione dell'art. 1, ma in tutta quanta la legge che si ispira a concetti ai quali l'oratore non dà nè diede mai la sua approvazione.

PRESIDENTE, pone a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Artom, che è del seguente tenore:

« Non vi è luogo ad autorizzazione di esercizio di linee di tramvai a vapore che tocchino gli stessi centri abitati e facciano concorrenza a linee ferroviarie le quali abbiano un reddito annuo chilometrico lordo inferiore a lire 20,000 ».

(Non è approvato).

Pone a partito l'articolo 1 concepito come segue:

« La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie è di competenza dell'ente proprietario della strada, e non potrà avere durata maggiore di anni sessanta ».

« All'autorizzazione dell'esercizio a trazione meccanica si provvede con decreto Reale sulla proposta del ministro dei lavori pubblici prima dell'inizio dei lavori ».

(È approvato).

GIANOLIO, relatore, accetta l'articolo sostitutivo dell'onorevole Cucchi Luigi all'art. 2.

Prega l'onorevole Palberti di rimandare il suo emendamento all'art. 17.

PALBERTI, acconsente.

PRESIDENTE pone a partito l'art. 2 redatto come segue:

« Le tramvie non potranno essere esercitate dalle provincie, dai comuni e corpi morali o consorzi, ma dovranno essere affidate in esercizio all'industria privata ».

(È approvato).

MARCHIORI, all'art 3, prega il ministro di non accogliere l'articolo della Commissione e di rimaner fermo all'articolo del progetto governativo, siccome quello che più risponde alla pratica necessità delle cose.

CASANA ritira un emendamento da lui proposto all'art 2.

CUCCHI LUIGI dà ragione del seguente emendamento:

« Il binario sarà collocato in modo da creare il minor possibile ostacolo per, ecc. »

Osserva che sarebbe praticamente impossibile che la linea della tramvia sia sempre rigorosamente sul livello stradale. Perciò ha proposto il suo emendamento.

MARAZZI combatte la proposta Cucchi.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, prega la Commissione di accogliere la proposta Marchiori, nel senso che le tramvie possano anche deviare alquanto dalla sede stradale, senza però avere una propria sede a parte; tale concetto potrebbe esprimersi accettando l'articolo ministeriale con qualche opportuna modificazione.

GIANOLIO accetta il comma 1° dell'articolo ministeriale con la sola sostituzione della parola « opportuna » alla parola « indispensabile. »

Accetta al secondo comma della Commissione l'emendamento dell'onorevole Cucchi, ed in fine del medesimo propone la seguente aggiunta:

« Se però questa larghezza fosse inferiore a metri 4, si dovrà ottenere l'approvazione governativa. »

L'ultimo comma poi suonerebbe come segue:

« La linea di massima sporgenza del materiale mobile appartenente ad una tramvia, dovrà, salvo casi eccezionali, approvati dal Governo, distare non meno di centimetri ottanta dalle case laterali. »

ARNABOLDI accetta la proposta della Commissione, facendo però talune riserve relative al disposto dell'ultimo comma, che vorrebbe meglio rispondente alla necessità della incolumità pubblica.

CAVALLETTO, osserva che potrebbe concedersi alle società assuntrici la facoltà in taluni casi di allargare la strada. Quanto alla distanza dalle case ritiene sufficiente quella di ottanta centimetri.

MARCHIORI vorrebbe che la Commissione accettasse l'articolo ministeriale senza quelle modificazioni che ne attenuano il significato.

CAVALLETTO non crede opportuno che la legge debba entrare in tanti minuti particolari i quali potranno molto più opportunamente esser lasciati al criterio del potere esecutivo.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, ringrazia l'on. Marchiori dell'appoggio da lui prestato alla proposta del Governo, ma ritiene che possa acccogliersi la redazione proposta dalla Commissione.

CUCCHI LUIGI risponde brevemente all'onorevole Marchiori sostenendo l'opportunità del suo emendamento.

L'articolo 3° è approvato nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 4° è approvato senza discussione nel testo seguente:

« Ultimati i lavori si procederà al relativo collaudo in concorso di un rappresentante del Governo, prima dell'apertura della tramvia o di qualche tronco di essa. »

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, e GIANOLIO, relatore, accettano all'articolo 5° un emendamento dell'onorevole Casana.

L'articolo 5° è approvato nel tenore seguente:

« L'approvazione dei tipi di materiale mobile e degli impianti di locomozione telodinamica ed elettrica è riservata al Governo, e dovrà ottenersi insieme all'autorizzazione dell'esercizio, ovvero prima di applicarli se trattasi di innovazioni durante l'esercizio stesso. »

ARTOM, consente con la Commissione che si dica « filo telegrafico o *telefonico*. » Crede opportuno che per l'apparizione dei segnali debba sentirsi l'ispettore capo del Circolo ferroviario, autorità che risiede talora a molta distanza.

Accetterebbe quindi l'articolo governativo con la sola aggiunta delle parole « o telefonico. »

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, prega la Commissione di accettare il 1° comma dell'articolo così come è redatto nell'articolo ministeriale aggiungendovi le parole « o telefonico. ».

GIANOLIO, relatore, accoglie la proposta del Ministero.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 6 così modificato.

(E' approvato).

CASANA svolge il seguente emendamento all'articolo 7:

« La velocità massima assoluta dei treni non potrà superare i 24 chilometri all'ora, eccezione fatta per i tratti in sede propria, senza passaggi a livello aperti, per i quali tratti si ammette la velocità massima assoluta di 35 chilometri all'ora. »

Crede che non vi sia alcun inconveniente a concedere una velocità massima di 35 chilometri ai tramvai in quei tratti in cui, avendo una sede propria e non essendo nella strada carrozzabile, non possono recare alcun pericolo ai carri ed ai vagoni.

MARCHIORI è contrario all'emendamento dell'onor. Casana e per ragioni di sicurezza ed anche per mantenere la distinzione fra tramvai e ferrovie economiche.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, non può accettare l'emendamento dell'onor. Casana, perchè se si aumenta troppo la velocità delle tramvie queste vengono meno al loro scopo e non possono più servire al traffico locale.

Propone poi che nell'articolo dopo le parole « l'ispettore capo del circolo ferroviario » si aggiungano le altre « o l'ingegnere capo del Genio civile ».

LANZARA, è anch'egli contrario all'emendamento dell'onor. Casana, ma neppure è favorevole all'articolo della Commissione e del Governo, giacchè il prescrivere la velocità dei treni tramviari non è argomento di legge o di regolamento ma basta a ciò una circolare.

GIANOLIO, relatore, risponde all'onor. Lanzara che per mantenere la distinzione fra ferrovia economica e tramvai è necessario lasciare la disposizione sulla velocità massima, che si trova nel primo comma della legge.

Non accetta l'emendamento dell'onor. Casana, accetta invece l'aggiunta dell'onorevole ministro modificandola così: invece di dire « sentito l'ispettore capo, ecc., » propone che si dica « sentiti i funzionari tecnici governativi ».

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accoglie la proposta della Commissione.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 7 con la modificazione concordata fra il ministro e la Commissione.

(È approvato).

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, propone per l'art. 8 una modificazione analoga a quella dell'art. 7, che si dica cioè invece di *sentito l'ispettore* ecc., « sentiti i funzionari tecnici governativi ».

PALBERTI svolge la seguente aggiunta:

« In quanto però ai treni speciali basterà che ne sia dato avviso con la comunicazione del relativo orario e della sua composizione. 24 ore prima all'autorità prefettizia, il cui silenzio equivarrà ad approvazione ».

Fa rilevare il nesso che vi è fra questa aggiunta ed un'altra che ha presentato sull'art. 9.

MARCHIORI propone d'introdurre un emendamento per il quale nella composizione dei treni si tenga conto della natura dei servizi, che il tramvai deve compire.

GIANOLIO, relatore, non crede opportuno di accettare l'emendamento dell'onorevole Marchiori però accetta l'aggiunta dell'onorevole Palberti come pure dichiara fin da ora di accettare l'altra aggiunta che fu presentata all'art. 9 e che è così formulata:

« Tale approvazione si intenderà implicitamente intervenuta dopo trascorsi 15 giorni dalla comunicazione degli orari all'ufficio di prefettura, senza che l'autorità prefettizia abbia fatto pervenire al concessionario un provvedimento contrario ».

PALBERTI, giacchè la Commissione ha accettato le due aggiunte crede opportuno metterle tutte e due in coda all'art. 9.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, non accetta l'emendamento dell'onorevole Marchiori e prega l'onorevole Palberti di ritirare la sua aggiunta all'art. 8, limitandosi a vedere approvata quella all'articolo 9.

PALBERTI insiste.

MARCHIORI non può insistere nell'emendamento, però accetta alcune delle dichiarazioni fatte in proposito dall'onorevole ministro.

SELLA, della Commissione, spiega l'intendimento della Commissione nell'adottare la dizione dell'articolo che si è proposto alla Camera

PRESIDENTE. Poichè le aggiunte dell'on. Palberti sono state rimandate all'art. 9 mette ai voti l'art. 8.

(E' approvato).

MARAZZI, della Commissione, propone che nella prima aggiunta dell'on. Palberti si dica 48 ore invece di 24 ore.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accetta l'aggiunta così modificata.

PALBERTI vi consente.

(E' approvato l'art. 9 con le due aggiunte dell'on. Palberti.

SUARDI GIANFORTE parlando sull'art. 10 non crede opportuno far decidere ad un solo prefetto questioni riguardanti linee tramviarie, che percorrono diverse provincie, crede pure che le Deputazioni provinciali dovrebbero per lo meno aver diritto a presentare dei reclami.

Propone quindi un emendamento inspirato a questi sensi.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, accoglie nella sostanza quella parte dell'emendamento dell'onor. Suardi riguardante la necessità che che i diversi prefetti si mettano d'accordo sotto la sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici quando si tratta di tramvai, che percorrono diverse provincie.

GIANOLIO, relatore, dice che intorno alla cooperazione necessaria

fra i vari prefetti la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Suardi.

Crede superflua qualunque disposizione sui reclami delle Deputazioni provinciali, i quali sono sempre autorizzati dalle altre leggi.

CUCCHI LUIGI domanda che si faccia eccezione nei casi speciali alla disposizione contenuta nei due emendamenti dell'onor. Palberti testè approvati.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, prega l'onor. Cucchi di non volere che il suo concetto sia formalmente espresso nell'articolo, pur consentendo nel concetto medesimo.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 10 così modificato, d'accordo tra la Commissione ed il Ministero, in seguito all'emendamento dell'onorevole Suardi:

« Nel caso di linee tramviarie scorrenti nel territorio di diverse provincie le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9 sono presi d'accordo dai rispettivi prefetti. In caso di dissenso tra i prefetti la decisione definitiva è demandata al ministro dei lavori pubblici. »

(È approvato).

MARCHIORI, sull'art. 11, ritiene che anche in materia di tariffe il Governo dovrebbe avere una qualche ingerenza.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, mantiene l'articolo proposto che fu lungamente maturato ed ebbe la sanzione di due commissioni parlamentari.

GIANOLIO, relatore, il concetto della Commissione è stato che la ingerenza del Governo fosse limitata a tutto ciò ha tratto alla sicurezza del pubblico, e non a ciò che riguarda il commercio.

Perciò mantiene l'articolo quale è proposto.

MARCHIORI, pure insistendo nei suoi concetti non fa proposte, perchè non sarebbero accettate.

L'articolo 11 è approvato nel testo seguente:

« La tariffe massime dei trasporti saranno fissate nell'atto di concessione dal proprietario della strada. Ogni successivo aumento dovrà pure essere approvato dal medesimo ».

CUCCHI LUIGI, all'articolo 12, dà ragione del seguente emendamento:

Modificare il 2° comma, nel modo seguente: « ..... chiamando, a seconda dei casi, l'ente proprietario della strada concedente o l'assuntore dell'esercizio, a provvedere, ecc. ».

ENGEL domanda che si lasci impregiudicata ogni questione relativa al mantenimento dei manufatti.

GIANOLIO, relatore, prega l'onorevole Cucchi di non insistere nel suo emendamento.

Propone poi che invece delle parole: « chiamando l'ente proprietario » si dica « sentito l'ente proprietario, e qualora non si provveda, ecc. ».

CUCCHI LUIGI ritira la sua proposta.

L'articolo 2 è approvato nel tenore seguente:

La sorveglianza dell'esercizio per quanto riguarda la pubblica sicurezza spetta all'autorità governativa, e verrà disciplinata con apposito regolamento.

« È in facoltà del Governo per constatati e gravi motivi di sicurezza di far sospendere l'esercizio della linea sentito l'ente proprietario, e qualora non si provveda, potrà anche revocare ogni autorizzazione ».

ENGEL all'articolo 13 dà ragione della sua proposta per la soppressione di tale articolo.

Osserva che le tramvie attualmente in esercizio, le quali, perchè più antiche, sono certo le più proficue, resterebbero esenti da questo contributo, che colpirebbe le nuove concessioni.

Inoltre questo contributo, essendo sostanzialmente una tassa, converrebbe se ne stabilisse nella legge l'ammontare.

Non ammette quanto è detto nella relazione, che l'obbligo dello Stato di sorvegliare l'esercizio delle tramvie nell'interesse della sicurezza pubblica, sia titolo sufficiente per l'imposizione di questa tassa.

Infine è per principio contrario a questa, come a qualsiasi altra nuova tassa.

GIANOLIO, relatore, difende il concetto del contributo chilometrico, osservando che per l'articolo 48 anche le linee ora esistenti vi saranno soggette.

Ad ogni modo, per maggior chiarezza, propone la seguente aggiunta:

« Quanto alle tramvie esistenti il contributo sopraindicato sarà stabilito dal Governo con provvedimento speciale ».

TEGAS difende l'articolo proposto dimostrando la equità e la convenienza del contributo chilometrico.

ENGEL confuta gli argomenti dell'onorevole Tegas e insiste nei suoi concetti.

Domanda che almeno si determini il contributo in lire 10 per chilometro.

GIANOLIO, relatore, dichiara che la Commissione non può accettare questa proposta, e mantiene l'articolo come sta.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, crede che, specialmente dopo l'aggiunta della Commissione, la Camera possa votare l'articolo senza difficoltà.

CUCCHI LUIGI, domanda che si voti per divisione.

PRESIDENTE, pone a partito anzitutto la prima parte dell'articolo, che è la seguente:

« Le tramvie andranno soggette ad un annuo contributo chilometrico, da determinarsi nel decreto di autorizzazione dell'esercizio, in una misura non eccedente lire venti a chilometro, da versarsi nelle casse dello Stato, quale corrispettivo delle spese di sorveglianza ».

(E' approvata).

Pone a partito l'aggiunta proposta dalla Commissione, e sopra riferita.

(E' approvata).

(Il seguito di questa discussione è rimandato a domani).

Deliberazioni sull'ordine del giorno.

Su proposta dell'onorevole DI RUDINI', presidente del Consiglio, viene stabilita per domani la discussione del disegno di legge:

« Convenzione per la tutela della proprietà industriale fra l'Italia e la Germania ».

Risultamento di votazioni.

PRESIDENTE comunica alla Camera il risultamento delle votazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 5 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 1890-91 ».

Presenti e votanti 191
Maggioranza 96
Voti favorevoli . . . 136
Voti contrari. . . . 55

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 1890-91 ».

Presenti e votanti 191
Maggioranza. 96
Voti favorevoli . . . 134
Voti contrari . . . 57

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 10 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 ».

Presenti e votanti. 193
Maggioranza. 97
Voti favorevoli . . . 140
Voti contrari 52

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 ».

Presenti e votanti. 192
Maggioranza 97
Voti favorevoli . . . 132
Voti contrari 60

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 23 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 1890-91 ».

Presenti e votanti 193
Maggioranza 97
Voti favorevoli . . . 139
Voti contrari 54

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91 ».

Presenti e votanti 192
Maggioranza 97
Voti favorevoli . . . 134
Voti contrari 58

(La Camera approva).

« Approvazione della eccedenza d'impegni sul capitolo 43 dello stato di previsione dela spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91. »

Presenti e votanti 190
Maggioranza 96
Voti favorevoli . . . 139
Voti contrari 51

(La Camera approva).

« Approvazione dell'eccedenza d'impegni sul capitolo 72 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1890-91. »

Presenti e votanti 191
Maggioranza 96
Voti favorevoli . . . 139
Voti contrari 52

(La Camera approva).

(La seduta termina alle ore 7,5.

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 7 febbraio 1892.

Presiede il presidente dell'Accademia prof. Michele Lessona.

Il socio Cesare Nani offre alla classe, a nome dell'autore, il prof. Emilio Brusa della R. Università, un volume intitolato: « Das Staatsrecht des Königreichs Italien » (Freiburg i. B, 1892).

Il socio segretario Ermanno Ferrero offre, a nome pure dell'autore, il socio corrispondente D. Manuel Rodriguez de Berlanga, il libro: « El nuevo bronce de Itálica » (Màlaga, 1891), e legge una breve nota su quest'opera, in cui è illustrato un importante documento epigrafico concernente gli spettacoli dei gladiatori.

Il socio Carlo Cipolla legge un suo lavoro intitolato: « Il trattato *De monarchia* di Dante Alighieri e Giovanni da Parigi », in cui discute le opinioni politiche di Dante, specialmente riguardo alla Francia, la quale intendeva sottrarsi dalla dipendenza dell'impero, ed anzi, per bocca dei suoi scrittori politici, negava l'esistenza stessa dell'impero universale.

La classe approva la stampa di questo lavoro nelle *Memorie* accademiche.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 10. — Il « Daily News » constata che le dichiarazioni di lord Salisbury alla Camera dei Lordi relative all'Egitto dimostrano che egli rinunziò all'attitudine aggressiva presa nel discorso da lui pronunziato alla Mansion House.

BELGRADO, 10. — *Skupcina* — Continua la discussione sull'espulsione dalla Serbia della Regina Natalia.

Parecchi oratori accusano il Governo di aver violato la Costituzione ed esortano il presidente della Skupcina a dare il suo parere.

Altri undici oratori parleranno nella prossima seduta.

Il Governo ha preso misure di precauzione.

VENEZIA, 10. — L'on. Pascolato, sottosegretario di Stato alle poste e telegrafi, è partito iersera per Roma.

Egli si è recato prima a visitare il ministro Constans, che lo accolse cortesemente e lo pregò di ringraziare il presidente del Consiglio, onorevole marchese Di Rudinì per la cordiale accoglienza ricevuta in Italia.

Stamane, Constans visita i monumenti.

Si conferma che stasera partirà direttamente per Parigi.

ZURIGO, 10. — Oggi, nel pomeriggio, i negoziatori italiani e svizzeri terranno una seduta plenaria che sarà decisiva.

I delegati svizzeri propongono, qualora non si riuscisse a concludere il trattato pel 12 corr., di continuare i negoziati, non ostante l'applicazione delle tariffe generali.

BELGRADO, 10. — Il Club dei radicali tenne una riunione in cui parecchi oratori espressero il desiderio di una soluzione definitiva della questione di Gabinetto.

La dimissione del ministro dell'interno è probabile. Il numero dei dissidenti radicali ammonterebbe a quaranta.

WASHINGTON, 11. — La Commissione della Camera concluse approvando il *bill* in favore della libera coniazione dell'argento.

MADRID, 11. — Fra gli anarchici arrestati a Barcellona vi sono due italiani, che verranno espulsi dalla Spagna.

Il Governo è deciso d'impedire la residenza in Spagna agli anarchici stranieri, perchè l'anarchismo spagnuolo è principalmente dovuto alla propaganda degli stranieri.

BERLINO, 11. — La Commissione del Reichstag per il bilancio dell'Impero discusse il bilancio della marina.

Il Governo difese dinanzi ad essa l'aumento dell'effettivo, rilevando il progresso delle marine straniere.

Il piccolo numero delle navi tedesche e la loro parziale inferiorità accrescono la necessità di una concentrazione rapida di tutte le forze.

Il seguito della discussione fu rinviato a domani.

NEW-YORK, 11. — Si smentisce la voce che il segretario di Stato, Blaine, si proponga di ritirarsi dalla vita politica.

VIENNA, 11 — Nello stato di salute dell'arciduca Francesco Salvatore vi ha un soddisfacente miglioramento.

NEW-YORK, 11. — Il *New-York Herald* annunzia che una depressione barometrica è probabile sulle coste della Francia e dell'Inghilterra fra oggi e sabato.

ALESSANDRIA D'EGITTO, 11. — La terza divisione della squadra italiana, comandata dall'ammiraglio Turi, è qui arrivata.

TORINO, 11. — Il ministro Constans è qui giunto alle 10.55 ed è sceso al Ristorante della Stazione. Ripartirà alle 2.12 pom. per Modane.

ATENE, 11. — In seguito ad un'azione del Governo greco, il Governo inglese abolì la proibizione fatta alle navi di commercio greche di caricare nei porti inglesi.

BERNA, 11. — Il capo di dipartimento, Droz, primo delegato della Svizzera ai negoziati commerciali di Zurigo per il trattato italo-svizzero, ha inviato oggi ai suoi colleghi, Deucher e Hammer, una relazione su cui si mantiene assoluto segreto.

BERLINO, 11. — L'imperatrice ha passato una notte abbastanza buona. Il suo stato è oggi sensibilmente migliorato.

CAGLIARI, 11. — I funerali dell'onorevole Lai riuscirono imponenti. Vi presero parte numerosissime rappresentanze di ogni partito. La bara era coperta di splendide corone; i negozi erano chiusi per lutto cittadino. Molta folla assistette alla cerimonia. Furono pronunziati numerosi discorsi.

LONDRA, 11. — *Camera dei Comuni.* — Il mastro generale delle poste, Fergusson, dichiara che si ottenne una riduzione di circa 7300 lire sterline sulla spesa per il transito della Valigia delle Indie attraverso la Francia e l'Italia.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0|0 { 1.a grida	1 genn. 92	—	—		— —	93,45 42 1/2 40		— —
RENDITA 5 0|0 { 2.a grida		—	—	93,40 93,35	93 37 1|2	93,37 1/2 93,35		— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	93,'0	— —			— —
detta 3 0|0 { 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
detta 3 0|0 { 2.a grida	»	—	—		— —			57 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			99 75
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 10
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —
» 4 0|0 2.a, 3 a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			461 —
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			477 —
» » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			485 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			647 —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			495 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1330 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1020 —
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	334 1/2 334 333 1/2		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			37 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			520 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			440 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —	391,50 391		— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500	800	800 —	798 800 802		— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1148 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	233 234		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	208 207,50		— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	116 115		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			303 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			212 —
» » Cautohouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	151,50		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290 —
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —
» » 4 0|0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			500 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0|0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

10 febbraio 1892.

Consolidato 5 0|0 . . . . L. 93 653
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 483
Consolidato 3 0|0, nominale . . . » 57 937
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale » 56 632

B. TANLONGO, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	— —	— —	102 25
	Parigi	Cheques	103 12 1|2	103 05	— —
3	Londra	90 giorni	25 74	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1|2 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: FRANCESCO DE VECCHIS.
Visto: Il Deputato di Borsa: ETTORE ALIBRANDI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	92 70	Az. Banco di Roma	300 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0|0	57 50	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	300 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —	» » Ind. e Com.	600 —	» » Metallurgica Italiana	240 —
Prest. Rotschild 5 0|0	101 —	» » » Certif.	470 —	» » della Piccola Borsa	212 —
Ob. città di Roma 4 0|0	425 —	» Soc. Cred. Mobil	330 —	» » Caoutchouc	65 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	458 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	800 —	» » Risanamen.	160 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1|2 0|0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1150 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer Meridionali	645 —	» » Condot. d'ac.	225 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	490 —	» » Gen Illumin.	240 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	405 —
» » » certif.	480 —	» » Tramway Om.	116 —	» » » 4 0|0	170 —
» Banca Nazionale	1300 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1015 —	» » Molini e Magaz. Gen.	85 —	» Ferr. Napoli-Ottajano	242 —
» » Generale	315 —	» » Immobiliare	210 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.